

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	23
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	74
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	75
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	107
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	110

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

La seduta comincia alle 9.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatore*, nel richiamare brevemente gli aspetti salienti del decreto-legge, segnala la presenza di tre disposizioni che denotano criticità quanto alla loro riconducibilità agli ambiti mate-

riali che definiscono il perimetro della omogeneità del provvedimento. Si tratta dell'articolo 1, comma 1, in materia di spazi pubblicitari *on-line*, dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), concernente le detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili e dell'articolo 1, comma 2, lettera *a-bis*), in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti. Evidenzia anche che l'articolo 6, comma 1, primo periodo, e l'articolo 7, comma 1, incidendo su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, contrastano con i consolidati indirizzi del Comitato in tema di coerente utilizzo delle fonti del diritto. Dà poi conto di talune disposizioni, contenute all'articolo 1, incidenti in via non testuale sulla legge di stabilità per il 2014, che andrebbero formulate in termini di novella alla medesima legge. Evidenzia poi che, qualora si voglia superare definitivamente la situazione di incertezza normativa venutosi a creare in relazione all'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), in merito al quale si sono succeduti, a stretto giro, alcuni interventi normativi di segno inverso e in parziale contraddizione tra di loro, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento all'esame andrebbero coordinate con quelle di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 145 del 2013. Nel riferire, infine, su alcune disposizioni che necessitano di una più accurata formulazione lessicale, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2121 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di 8 articoli, presenta un contenuto complesso e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla funzionalità degli enti locali, altre preordinate alla realizzazione di riforme in tema di infrastrutture, trasporti e opere pubbliche, nonché specifici interventi in favore dei territori;

a tali estesi ambiti materiali, non appaiono riconducibili, anche a volere intendere le suddette materie in senso lato, le disposizioni contenute: all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui differisce al 1° luglio 2014 il termine per l'acquisto di spazi pubblicitari *on-line* ai sensi del comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013); all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), laddove – intervenendo sempre sulla legge di stabilità per l'anno 2014 – reca disposizioni in tema di detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili e all'articolo 1, comma 2, lettera *a-bis*), che posticipa di un anno l'applicazione delle nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, anch'esse disciplinate dalla legge di stabilità 2014;

sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:

il decreto-legge in aggiunta a disposizioni che riprendono con modificazioni contenuti di norme introdotte durante l'esame parlamentare del decreto n. 126 del 2013, non convertito in legge, reca altresì disposizioni riproduttive di norme presenti nel testo del succitato decreto-legge n. 126 del 2013 come licenziato dal

Consiglio dei ministri: si tratta, in particolare, dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, sulla semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici, che riprendono i contenuti dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11; dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, sul trasporto ferroviario nella Regione Campania, che riprendono i contenuti dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4; dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, in materia di pagamenti dovuti dall'ANAS, di contratto di programma delle ferrovie e di trasporto ferroviario in Sicilia, che riprendono (sia pure con parziali modifiche) i contenuti dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5; dell'articolo 4, comma 1, sulla gestione commissariale di Roma capitale, che riprende, con alcune modificazioni, l'articolo 1, comma 5; dell'articolo 4, commi 2 e 3, sulla gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, che riprendono in larga parte l'articolo 1, comma 9; dell'articolo 5, comma 1, sull'Expo 2015, che riprende l'articolo 1, comma 7; dell'articolo 6, comma 1, sulla modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, che riprende, con modificazioni, l'articolo 1, comma 20;

in relazione a tali disposizioni, si osserva che, pur essendo indicato nel preambolo del decreto-legge che “*sussistono nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità rispetto alla originaria deliberazione di alcune disposizioni*”, non sono tuttavia esplicitati i nuovi motivi di necessità e di urgenza che ne hanno determinato la reiterazione, ancorché, secondo la giurisprudenza costituzionale, solo ove essi ricorrano si può superare il limite al divieto di reiterazione dei decreti-legge. Va tuttavia segnalato, come anche ricordato dal Capo dello Stato, da ultimo, con lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere lo scorso 27 dicembre (proprio in relazione alla mancata conversione del decreto-legge n. 126 del 2013), che, ove ad una richiesta di riesame dei contenuti di un decreto-legge da parte del Presidente della Repubblica ovvero all'impossibilità di procedere alla sua conversione a causa dei rilievi avanzati dallo stesso, ne conseguia la de-

cadenza, potrebbe procedersi comunque ad una parziale reiterazione dei contenuti del provvedimento decaduto, purché essa tenga conto dei motivi posti alla base della richiesta avanzata dal Capo dello Stato;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; in alcuni casi, peraltro, risulta assente un adeguato coordinamento con le disposizioni già vigenti nella materia, cui consegue un'evidente difficoltà nella "ricostruzione" del quadro normativo di riferimento; tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 5, riguardante l'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), che fa immediato seguito a tre recentissimi interventi normativi, contribuendo ad una stratificazione normativa in materia che presenta disposizioni in parziale contraddizione tra di loro: infatti, la legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, ha integrato l'articolo 6 del citato decreto-legge, a sua volta integralmente sostitutivo dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, introducendo nella norma novellata un comma 3-bis, in base al quale l'attestato deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti; il citato comma 3-bis è stato modificato, con riguardo alla sua decorrenza, dall'articolo 1, comma 139, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; infine, l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (così detto "Destinazione Italia") ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 con un unico comma 3, sopprimendo l'obbligo di allegazione dell'attestato agli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito e ai contratti di locazione. In tale contesto, la norma in esame è intervenuta prevedendo che, nelle operazioni immobiliari, l'attestato di prestazione energetica possa

essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento ma debba pur sempre essere allegato, tra l'altro richiamando il citato comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, soppresso dal succitato decreto-legge n. 145 del 2013. Analogamente, l'articolo 5, riguardante la manifestazione Expo 2015, interviene su un ambito materiale che, nell'anno 2013 è stato oggetto di continui e stratificati interventi, ad opera dei decreti legge nn. 35, 43, 69, 120 e 145;

il decreto-legge, secondo una modalità di produzione normativa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, appare non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, modifica, sia in modo testuale che implicitamente, disposizioni di recente approvazione: ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 1, che incide su diverse disposizioni della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), tramite modifiche non testuali (si veda il comma 1, relativo alla decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge) e novelle (si veda il comma 2, che, nel testo modificato dal Senato, modifica 10 disposizioni), nonché all'articolo 2, comma 1, che novella l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, introdotto dalla legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge contiene alcune disposizioni che rivestono carattere transitorio o temporaneo, in quanto emanate nelle more dell'adozione di nuove discipline o dell'attuazione di adempimenti già previsti da disposizioni anche risalenti nel tempo (si vedano, al riguardo, a titolo esemplificativo, all'articolo 3, il comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, relativo al commissario *ad acta* per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, il cui incarico viene contestualmente prorogato a tutto il 2014, che interviene "nelle more dell'approvazione dei piani di cui

al comma 5” dell’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; sempre all’articolo 3, il comma 5 detta norme valide “fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014”; il comma 6 agisce “Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a”; infine, il comma 7 interviene “Nelle more della piena attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell’articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il decreto-legge, all’articolo 6, comma 1, primo periodo, e all’articolo 7, comma 1, incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (rispettivamente, estendendo al 2013 l’ambito temporale di applicazione del decreto del Ministro dell’interno del 4 maggio 2012 in tema di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province e prevedendo, con riferimento ai contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna, che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, debbano essere effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell’ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano “un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi” [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di

Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

il decreto-legge, all’articolo 2, comma 6-bis, istituisce un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico “e dai ministri competenti per materia”; nel medesimo comma, sia al primo sia all’ultimo periodo si dispone che il Comitato dei ministri si avvalga del supporto del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni; inoltre, all’articolo 4, comma 2, tra il verbo “sono finalizzate” e la quantificazione (“nel limite di 6 milioni di euro per il 2013”) sembrerebbe mancare il soggetto (risorse);

da ultimo, la rubrica dell’articolo 2 “Disposizioni in materia di immobili pubblici”, non appare idonea a ricomprendere anche il contenuto del comma 1, che si riferisce ad immobili in uso delle pubbliche amministrazioni, disciplinando la facoltà di recesso di queste ultime da contratti di locazione;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, si sopprimano

le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1 (nella parte in cui differisce al 1° luglio 2014 il termine di cui al comma 33 della legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), e all'articolo 1, comma 2, lettera *a-bis*), che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sia verificata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti secondarie, delle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 1, primo periodo e all'articolo 7, comma 1, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 1 che incidono in via non testuale sulla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) in

termini di novella alla medesima, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

all'articolo 2, comma 5, che interviene in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), allo scopo di scongiurare incertezze applicative, si dovrebbe porre riparo ai difetti di coordinamento tra la disposizione in oggetto e le disposizioni contenute nei recenti provvedimenti che si sono succeduti in materia e, segnatamente, con quelle contenute all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 145 del 2013;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la rubrica “*Disposizioni in materia di immobili pubblici*” nei seguenti termini: “*Disposizioni in materia di immobili in uso delle pubbliche amministrazioni*”;

all'articolo 2, comma 6-*bis*, si dovrebbe specificare quali siano i “*ministri competenti per materia*” cui la disposizione fa riferimento; si dovrebbe altresì sopprimere l'ultimo periodo, che appare di tenore identico al primo;

all'articolo 4, comma 2, si dovrebbe inserire il soggetto ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. C. 2121 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante « Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio », la cui procedura di conversione in legge non si è conclusa per il ritiro dello stesso da parte del Governo.

Ricorda quindi che l'articolo 1 del decreto-legge n. 151 del 2013 reca una serie di interventi concernenti disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147). In particolare, il comma 1 rinvia al 1° luglio 2014 (dal 1° gennaio 2014) l'applicazione delle disposizioni recate dal comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 concernente l'acquisto di spazi pubblicitari

on-line. Inoltre il medesimo comma rinvia al 30 aprile 2014 l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014, che prevede la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni.

La lettera *0a*) del comma 2 modifica le disposizioni in materia di compensazione dei danni subiti dall'aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell'operazione militare internazionale in Libia del 2011, disponendo che i diritti introitati dalla società di gestione aeroportuale rimangano nella disponibilità della società a fronte di certificazione circa il loro ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera *a*) elimina la disposizione, introdotta dalla legge di stabilità 2014, con la quale si prevede che le spese per l'acquisto di mobili, alle quali si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione cui devono essere necessariamente collegate.

La lettera *a-bis*) posticipa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (in luogo di quello in corso al 31 dicembre 2013) l'applicazione delle nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, disciplinate dall'articolo 1, comma 160 e 161 della legge di stabilità 2014.

Rileva che il Senato ha soppresso la disposizione contenuta alla lettera *b*), che – a sua volta – modificando il comma 434 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimeva la previsione ivi contenuta secondo cui la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. La lettera *c*) modifica il comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna,

precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale.

La lettera *c-bis*) dispone che agli intermediari finanziari di cui al comma 550 della legge di stabilità 2014 non si applicano le vigenti disposizioni che limitano a non più di 3 i membri dei consigli di amministrazione di talune società pubbliche strumentali e quelle che determinano in tre o cinque membri il numero dei membri dei CDA di altre società a totale partecipazione pubblica; non si applica altresì la vigente disciplina sull'incompatibilità tra incarichi pubblici. La lettera *d*) modifica i termini per la riproposizione nell'anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio, disciplinata dal comma 573 della legge di stabilità 2014, fissandoli in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità medesima (vale a dire dal 1° gennaio 2014).

Le lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*) modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, in particolare differendo dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 i termini indicati dai commi 620 e 623, nonché estendendo tali procedure anche in caso di debito tributario derivante da ingiunzione fiscale.

La lettera *e*) interviene in tema di proroga del termine per il versamento della maggiorazione *standard* TARES, precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

L'articolo 2, al comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali possono recedere dai contratti di locazione in corso al 15 dicembre 2013 comunicando entro il 30 giugno 2014 il relativo preavviso. Il recesso si perfeziona

decorsi 180 giorni dal preavviso. Il comma 2, modificando il comma 389 della legge di stabilità 2014, prevede la possibilità di esercitare la facoltà di recesso anche per gli immobili dei fondi immobiliari.

I commi da 3 a 5 recano norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare il comma 3 è diretto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni. Il comma 4, al fine di semplificare la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonera lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale. Il comma 5 agevola il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, il quale può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Il comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per concorrere al pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di vendita in blocco di immobili dello Stato. Il comma 6-bis dispone che il Ministero dell'economia e finanze si avvale, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni. La definizione dei programmi di dismissione di partecipazioni pubbliche spetta ad un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali Ministri competenti per materia. Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato dei Ministri si avvale del Comitato permanente.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella regione Campania.

In particolare sono attribuiti (comma 1) al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. Il comma 3 sopprime il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, istituendo in suo luogo un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione. Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di

servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013 di 23 milioni di euro, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari disciplinati da contratti di servizio nazionale resi nel triennio 2011-2013 e svolti nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010 che ha attribuito alla regione la competenza su tali servizi. A decorrere dall'anno 2014 si prevede, per l'erogazione di tali servizi, la stipula di apposita convenzione tra regione e Trenitalia Spa e le relative somme non sono computate, nel limite di 23 milioni di euro annui, ai fini del patto di stabilità interno. Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria. Il comma 9 reca disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013. Le disposizioni, per un verso, prevedono che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le norme regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate e, per l'altro, dispongono, che, nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

L'articolo 4, al comma 1, interviene in ordine alla Gestione commissariale di Roma capitale, inserendo cinque ulteriori periodi al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), con i quali si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del

Commissario medesimo e si interviene sulla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate. I commi da 1-ter ad 1-quater, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, affidano al Comune di Roma la predisposizione di una documentazione illustrativa in ordine ai rapporti con la gestione commissariale nonché la redazione di un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio. Il comma 2 dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi del Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), con le percentuali di realizzo ivi previste, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata » opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Il comma 3 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese. Tale contributo è escluso dai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 del comune di Milano.

L'articolo 6 reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative: alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia nell'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review*, ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012; alla determinazione dei trasferimenti erariali non

fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna per l'anno 2013.

L'articolo 7 reca disposizioni in favore della Regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Nello specifico il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 (che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna), siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai sensi del comma 2 i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni, per il pagamento dei tributi; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I commi da 4 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa. I commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.

Fa presente che il disegno di legge, presentato al Senato, è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica; non reca invece né la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Ricorda che nel preambolo del decreto-legge sono illustrate le ragioni di necessità ed urgenza muovono dalla considerazione della mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, per il quale – viene rilevato – come l'eterogeneità delle

disposizioni introdotte nell'iter di conversione dello stesso non ha consentito di portarne a conclusione il procedimento legislativo. Viene tuttavia osservato come sussistano nuove ed aggravate ragioni di indifferibilità con riguardo alla originaria deliberazioni di alcune disposizioni di tale provvedimento e, conseguentemente, è stato ritenuto di dover adottare con il presente decreto-legge misure finanziarie necessarie ed urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché per operare interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

Fa presente che il provvedimento appare nel suo complesso riconducibile alle materie: sistema tributario e contabile dello Stato, « tutela della concorrenza » e « perequazione delle risorse finanziarie », « ordinamento e organizzazione amministrativa », « ordinamento civile », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione, nonché alle materie « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto », di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

Richiama altresì l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativo agli interventi speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, sull'ordinamento speciale di Roma capitale.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*), volta a ribadire quanto evidenziato nel parere espresso dalla I Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 126 del 2013 (C. 1906), relativamente alle lettere e) ed f) del comma 5-ter dell'articolo 1 di tale decreto-legge, ora contenute nelle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.

Nella proposta di parere viene ribadita quindi la necessità di una attenta valuta-

zione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle disposizioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1-*ter* dell'articolo 4, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale, chiedendone quindi la soppressione.

Fabiana DADONE (M5S) pur comprendendo la proposta di parere del relatore formulata all'interno di quelle che sono le competenze del Comitato, dichiara, come in altre occasioni, il voto di astensione del suo gruppo, in quanto la posizione sul merito del decreto-legge è di contrarietà.

Desidera inoltre rilevare come molte disposizioni del decreto-legge derivino da una reiterazione di norme contenute nel decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito. Si tratta di un modo di legiferare la cui legittimità costituzionale è molto dubbia e che trova l'assoluta contrarietà del suo gruppo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadendo la posizione espressa in occasione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, replicando a quanto affermato dalla collega Dadone, concorda in linea di principio con quanto da lei affermato sulla reiterazione di disposizioni di decreti-legge non convertiti.

Ricorda però che, nel caso specifico, la mancata conversione del decreto-legge n. 126 del 2013 ha fatto seguito ad una lettera del 27 dicembre 2013 del Presidente della Repubblica ai Presidenti della Camere, in cui venivano avanzate forti perplessità sull'inserimento nel decreto, nel corso dell'esame parlamentare, di numerose ed eterogenee disposizioni, inseri-

mento che avrebbe potuto determinare l'esercizio da parte del Capo dello Stato del potere di rinvio, con conseguente decadenza dell'intero decreto-legge. Ricorda altresì che nelle medesima lettera il Presidente della Repubblica esprimeva l'avviso che in un caso del genere fosse possibile una parziale reiterazione del decreto che tenesse conto dei motivi alla base della richiesta di riesame.

Fabiana DADONE (M5S) ribadisce la posizione di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 20.40.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, ricorda che il testo in esame si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema

sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

Segnala che l'articolo 1 del provvedimento – non modificato dal Senato – reca una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in commento, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo della proposta in esame, ai seguenti principi generali: rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea; rispetto dei principi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretrattività delle norme tributarie; coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. Il comma 1 prevede altresì ulteriori principi e criteri direttivi generali. Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18

mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

Passando all'articolo 2, fa presente che, attraverso la riforma del catasto degli immobili, si intende intervenire a correzione delle sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate a seguito dell'introduzione dell'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. È assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti. La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socioeconomiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; è altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si attribuisce valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa.

Sottolinea che nel corso dell'esame al Senato è stata riformulata la previsione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza degli immobili, nel senso di prevedere un regime agevolato per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che fanno pubblicare al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le

rendite, nonché introducendo procedure deflattive del contenzioso. A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo segnalo che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto.

La delega fiscale è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 3) e un rapporto sulle spese fiscali (articolo 4). Sono quindi precisati i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF, che deve contenere una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione, nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. Nel corso dell'esame al Senato, le associazioni familiari sono state inserite tra le rappresentanze che le Commissioni di esperti devono consultare in relazione alla redazione del rapporto sull'economia non osservata e del rapporto sulle spese fiscali. La delega prevede quindi, per favorire l'emersione di base imponibile, l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale (al netto di quelle ne-

cessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio) e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.

Ricorda che accanto alla riforma dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, nel corso dell'esame al Senato il Governo è stato delegato a riformare l'istituto della destinazione dell'8 per mille. Tra gli obiettivi delineati emerge inoltre la certezza del sistema tributario. A tal fine l'articolo 5 delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita una prima definizione: costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Resta salvaguardata la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. A tal fine si prevede che l'abuso del diritto si configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell'operazione abusiva; al contrario, se l'operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. L'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, è posto a carico dell'amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali strumenti. La fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione

finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta. Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6). Le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti minori adempimenti per i contribuenti, con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata. È previsto l'ampliamento del tutoraggio dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese. Nell'ambito della riforma del sistema del tutoraggio è prevista l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano.

Evidenzia che il Governo è delegato, inoltre, ad ampliare l'ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva e di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione. In particolare si prevede: la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali per accedere alla rateizzazione; la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione anche nel caso di accertamento esecutivo; la complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari; che ritardi

di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione. Infine si prevede la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all'eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.

Segnala che l'articolo 7 delega il Governo a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali. Dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Infine dovranno essere semplificate anche le funzioni dei sostituti d'imposta, dei Caf e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.

Passando all'articolo 8 ricorda che lo stesso reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie. Sono inoltre previste una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione ed evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti. Si dispone quindi che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria al fine di utilizzarli di-

rettamente per le proprie esigenze operative. Viene poi chiarita la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.

Fa presente che l'articolo 9 indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carosello, gli abusi nelle attività di *money transfer* o di trasferimento di immobili, i fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale. Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, nel corso dell'attività di controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio. Si prevede quindi che siano esplicitati i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia incentivato l'utilizzo della fatturazione elettronica. L'articolo 10 reca la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria. Quest'ultimo è da perseguire in particolare attraverso interventi riguardanti: la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie; la composizione monocratica dell'organo giudicante per controversie di modesta entità, l'ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, l'uso della posta elettronica certificata per comunicazioni e

notificazioni, la semplificazione dell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, la generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, la previsione dell'immediata esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie. In tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il principio di terzietà dell'organo giudicante e previsto l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.

Evidenzia che, in materia di riordino della riscossione delle entrate locali, il provvedimento dispone la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattare alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità. Si dispone lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali che rivestono ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

Passando all'articolo 11, ricorda che lo stesso reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi. In particolare i decreti legislativi devono prevedere: l'assimilazione all'IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con

un'aliquota proporzionale allineata all'IRES; le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci (da assoggettare a IRPEF) devono essere deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale; l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di opzionalità per i contribuenti; semplificazione dell'imposizione su indennità e somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro. Si attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'IRAP.

Evidenzia che l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea. In particolare si prescrive l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale oggi previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi; la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà; l'armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso. L'articolo 13 detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di

plificazione dei sistemi speciali nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA. Il Governo è inoltre delegato ad introdurre norme per la revisione delle imposte c.d. minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale. Sottolinea che l'articolo 14 riguarda i giochi pubblici, prevedendo – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive – secondo le modifiche introdotte al Senato – nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio. È quindi prevista la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione – secondo le modifiche introdotte al Senato – è stabilita annualmente con la legge di stabilità; il concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato – secondo quanto previsto al Senato – attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali. Viene quindi confermato il

modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. È garantita l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito. Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Passando all'articolo 15, sottolinea che lo stesso delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (*green taxes*), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; secondo le modifiche introdotte al Senato, tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili. Si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di

carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della *carbon tax* è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili. Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo. Il testo si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti. Dall'attuazione della delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il disegno di legge in esame è riconducibile alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. Allo Stato è altresì assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie. Fa altresì presente che le regioni – ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 – hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; hanno inoltre potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento. Ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 119, i

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Fabiana DADONE (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 20.45.

ALLEGATO 1

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (C. 2121 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2121 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali »;

considerato che il provvedimento appare nel suo complesso riconducibile alle materie: « sistema tributario e contabile dello Stato, « tutela della concorrenza » e « perequazione delle risorse finanziarie », « ordinamento e organizzazione amministrativa », « ordinamento civile », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *l*) della Costituzione, nonché alle materie « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto », di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

richiamati altresì l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativo agli interventi speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, sull'ordinamento speciale di Roma capitale;

rilevato che molte delle disposizioni recate dal provvedimento hanno un con-

tenuto analogo a quelle recate dal decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative » (C. 1906), non convertito in legge;

ribadito quanto evidenziato nel parere espresso dalla I Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 126 del 2013 (C. 1906), relativamente alle lettere *e*) ed *f*) del comma 5-*ter* dell'articolo 1 di tale decreto-legge, ora contenute nelle lettere *d*) ed *e*) del comma 1-*ter* dell'articolo 4, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato;

ribadita quindi, al riguardo, la necessità di una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle suddette disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1-*ter* dell'articolo 4, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, siano soppresse le lettere *d*) ed *e*) del comma 1-*ter*.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita »;

considerato che:

il provvedimento è riconducibile alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

alla competenza legislativa dello Stato è altresì assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie;

le regioni – ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione – hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; hanno inoltre potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento (articolo 119);

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, stabilisce che l'adozione dei decreti legislativi deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali, con specifico riferimento a quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione,

il medesimo comma richiede anche il rispetto del diritto dell'Unione europea, che, in ogni caso, costituisce comunque obbligo costituzionale in base alle disposizioni contenute negli articoli 11 e 117 primo comma della Costituzione;

ricordato che, nel parere espresso il 19 settembre 2013 sul provvedimento esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura, la I Commissione aveva formulato le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 1, comma 3, nel quale si prevede un termine per un atto endoprocedimentale interno al Governo quale la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri relativa ad almeno uno degli schemi di decreti legislativi attuativi della delega;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, nel quale si chiama il Governo a riferire alle Commissioni competenti sull'attuazione della delega entro due mesi dall'entrata in vigore della legge delega;

preso atto che tali disposizioni non sono state poi modificate né dalla Camera dei deputati né dal Senato della Repubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>)	23
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	36

SEDE REFERENTE

Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel dare il benvenuto al Ministro Padoan,

preannuncia che sarà a breve fissata, presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, un'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Con riferimento agli emendamenti relativi al provvedimento in esame, avverte che sono state presentate 355 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rileva come tale criterio risulti più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la mate-

ria deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Osserva che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura. Fa presente come, in particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Segnala che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente

della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso inviata sempre ai presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Ricorda, inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: « a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, segnala come la Presidenza sia pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, ritiene siano dunque da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative, che non recano di-

sposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Vargiu 1.11, volto a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle regioni e dai comuni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati da eventi sismici, da dissesto idrogeologico, da alluvioni e da emergenze ambientali;

Castelli 1.13 e Caso 1.14, volte a estendere alle schermature solari esterne, regolabili o assimilabili, le detrazioni fiscali previste dalla legge di stabilità per l'anno 2014;

Castelli 1.19 e 1.20, che recano disposizioni volte a garantire l'assunzione di personale appartenente alla categoria dei fonici-trascrittori-stenotipisti da parte del Ministero della giustizia. Segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Aiello 1.22, volto a modificare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo che la stessa non possa essere iniziata qualora il prefetto abbia già assegnato il termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011, disposto dalla Corte dei conti per l'adozione delle necessarie misure correttive;

Leva 1.26, che modifica l'articolo 1, comma 2, lettera c-bis), prevedendo che agli intermediari finanziari non si applichino anche le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013;

Busin 1.27, che modifica le scadenze previste dall'articolo 1, commi 541 e 543, della legge di stabilità per l'anno 2014, previste per la comunicazione dei dati relativi alla verifica del mantenimento degli equilibri dei saldi di finanza pubblica da parte di regioni ed enti locali;

Galati 1.28, volto a estendere alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali le disposizioni previste dal comma 563 al comma 560 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, recanti, tra l'altro, disposizioni in materia di personale;

Aiello 1.35, che reca disposizioni in materia di acquisto dell'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni da parte dei comuni;

Guidesi 1.36, che sopprime i commi da 522 a 525 della legge di stabilità per l'anno 2014, recanti il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario;

Castelli 2.15, volto a prevedere la destinazione di immobili pubblici a cittadini a basso reddito sottoposti a procedure di sfratto esecutivo per il rilascio di immobili appartenenti ad enti previdenziali;

Castelli 2.16, volto a prevedere la destinazione di immobili pubblici a strutture scolastiche, centri di ricerca, centri per attività culturali o progetti di assistenza;

Marcon 2.17, in materia di destinazione delle risorse derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali alla riduzione del debito degli enti stessi;

Castelli 2.01, che reca misure in materia di sostegno all'accesso all'abitazione. Si segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Lombardi 2.02, che condiziona il rilascio di nuovi permessi di costruire alle imprese di costruzione alla previa alienazione di almeno il 50 per cento di immobili ad uso abitativo già realizzati;

De Micheli 2.03, in materia di concessioni demaniali marittime;

Castelli 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42,

3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.68, in materia di lunghezza massima di autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti;

Guidesi 3.75, volto ad autorizzare l'ANAS Spa all'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in diretta gestione della stessa società. Segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Guidesi 3.80, recante disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti all'ANAS Spa per i passi carrai. Segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Castelli 3.70, che demanda ai comuni, a decorrere dal 2014, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni amministrative relativi alle tasse automobilistiche. Segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Molteni 3.78, in materia di quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA. Segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Guidesi 4.117, limitatamente al comma 1-*quinquies*, che prevede che il recupero a carico delle province incapienti, attraverso l'imposta RC-auto, non possa essere superiore al 50 per cento del gettito mensile;

Guidesi 4.118, che reca disposizioni per una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale;

Guidesi 4.119, che stanziava un contributo per la riduzione del debito delle regioni che non hanno usufruito, nell'anno

2013, delle risorse stanziata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione;

Guidesi 4.120, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non rilevi ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione della addizionale di cui alla suddetta imposta sul reddito;

Guidesi 4.122, che modifica l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, recante disposizioni che definiscono come le regioni a statuto ordinario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza euro compatibile;

Ginato 4.01, che modifica la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 39 del 2013, prevedendo che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti, tra l'altro, a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 30 mila abitanti;

Carra 4.02 e 4.03, volti ad escludere dal calcolo dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connesse al sisma del maggio 2012;

Mariano 4.04, relativo alle delibere di variazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;

Cariello 5.4 e 5.10, volto a prevedere che le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, siano destinate, anziché al comune di Milano per l'Expo 2015, agli enti locali per il finanziamento delle spese relative all'edilizia scolastica pubblica;

Cariello 5.5 e 5.8, volti a prevedere che le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, siano destinate, anziché al comune di Milano per l'Expo 2015, agli enti locali per il miglioramento della rete stradale urbana;

Cariello 5.6 e 5.11, volto a prevedere che le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, siano destinate, anziché al comune di Milano per l'Expo 2015, agli enti locali con popolazione per il miglioramento della rete stradale extraurbana;

Cariello 5.7 e 5.12, volto a prevedere che le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, siano destinate, anziché al comune di Milano per l'Expo 2015, agli enti locali per il finanziamento delle spese relativi ai servizi sociali ed assistenziali;

Cariello 5.9, volto a prevedere che le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, siano destinate, anziché al comune di Milano per l'Expo 2015, agli enti locali per il finanziamento delle spese relative all'istituzione di dissuasori di velocità nelle vicinanze dei plessi scolastici;

Cariello 5.3, volto a prevedere che le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, siano destinate, anziché al comune di Milano per l'Expo 2015, al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Cariello 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, che, nel ridurre le risorse attribuite al comune di Milano per l'Expo 2015, prevedono per pari importo l'incremento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Castelli 5.19, volto a prevedere l'istituzione di un fondo finalizzato ad agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese con sede legale in Italia all'Expo 2015;

Castelli 5.20, volto a prevedere l'istituzione di una sezione operativa della

Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa, al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali nell'ambito dell'Expo 2015;

Bordo 5.21, che, per fronteggiare le esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, dispone che si dia corso all'iter procedurale per assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco;

Lombardi 5.22, in materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni;

Castelli 6.6, volto a prevedere in via straordinaria, per il 2014, che gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 (interventi urbanistici e infrastrutturali di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia) che non hanno raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità interno, possono destinare in ogni caso risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per il personale. Si segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Castelli 6.01, volto a prevedere che sia sottoposto al controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti anche il rendiconto dell'Assemblea o del consiglio regionale. Si segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Piras 7.33, volto a prevedere, per il territorio della regione Sardegna, nei casi in cui le risorse impegnate per il pagamento di opere pubbliche non siano più disponibili, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei fondi disponibili, provveda immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati;

Castelli 7.01, recante disposizioni inerenti ai corpi di polizia locale. Si segnala che una proposta emendativa di contenuto

identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Castelli 7.02, recante disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio. Si segnala che una proposta emendativa di contenuto identico è stata dichiarata improponibile nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato;

Lombardi 7.03, volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2014, il pagamento dei mutui contratti per l'acquisto di immobili danneggiati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel 2014.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in esame, altrimenti esprimendo sulle stesse parere contrario.

Il Ministro Pier Carlo PADOAN concorda con il parere espresso dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel dare il benvenuto al Ministro Padoan, chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Chiede inoltre che venga fissato un termine per la presentazione delle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, autorizza l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Chiarisce inoltre che la possibilità di presentare richieste di riesame è prevista esclusivamente con riferimento agli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità e ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, dal momento che, in tali casi, le proposte emendative dichiarate inammissibili non possono essere ripresentate in Assemblea. Propone quindi, per consentire un rapido esame del provvedimento, di procedere ad un'unica votazione relativa a tutti gli emendamenti presentati, in conformità agli impegni assunti dai gruppi nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri, nell'ambito del quale è stato stabilito che i lavori della Commissione in sede referente non potranno protrarsi oltre le ore 15.30.

Laura CASTELLI (M5S) fa presente di non condividere la proposta del presidente, evidenziando la necessità di un attento ed approfondito esame dei contenuti del provvedimento, oggetto di ampia discussione e notevole risonanza mediatica anche al di fuori del Parlamento.

Generoso MELILLA (SEL), nell'associarsi agli auguri al Ministro Padoan, ricorda che i parlamentari della componente del gruppo Misto – SEL hanno votato, nel corso dell'esame svoltosi presso il Senato, a favore dell'approvazione del decreto-legge in titolo, in considerazione delle delicate questioni dallo stesso affrontate, con particolare riferimento alla posizione dei lavoratori dipendenti dalle società partecipate dal comune di Roma e alla situazione debitoria del predetto ente. Pur manifestando perplessità con riferimento agli interventi relativi alla regione Sardegna e alla privatizzazione di alcune società partecipate, ritiene tuttavia che la conversione del decreto-legge in esame costituisca un giusto riconoscimento del ruolo fondamentale di Roma come capitale d'Italia. Concorda pertanto con la proposta del presidente Boccia di concludere rapidamente l'esame in sede referente del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nell'osservare come non sia possibile, per motivi attinenti alla tempistica, procedere alla discussione e alla votazione di tutte le proposte emendative presentate, ribadisce la necessità di concludere i lavori della Commissione in sede referente alle 15.30, in conformità alla decisione ieri assunta dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, che ha fissato l'inizio della discussione sulle linee gene-

rali del provvedimento in Assemblea per le ore 20 della giornata odierna.

Maino MARCHI (PD), concordando con il presidente Boccia, ribadisce ai colleghi che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito che l'esame del provvedimento, da parte dell'Assemblea, debba avere inizio alle ore 20 della giornata odierna. Rappresenta quindi la necessità, dati i tempi ristretti di esame, che la Commissione proceda alla votazione di emendamenti specificamente selezionati dai gruppi o, in alternativa, che si esprima, attraverso un unico voto, su tutte le proposte emendative presentate.

Stefano BORGHESI (LNA), nel prendere atto degli impegni assunti dai gruppi nel corso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri, propone di avviare la discussione delle proposte emendative presentate.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel congratularsi con il Ministro Padoan per l'incarico conferitogli, ricorda che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, previsto per questa sera alle ore 20, è stato deliberato all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come i gruppi abbiano certamente assunto l'impegno di terminare i lavori in sede referente entro le ore 15.30, ma non quello di conferire il mandato al relatore.

Maino MARCHI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di conferire il mandato al relatore entro le 15.30 della giornata odierna, in conformità agli impegni precedentemente assunti.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), nell'associarsi alla richiesta dell'onorevole Marchi, ricorda che la Commissione ha già avuto modo di esaminare i contenuti del provvedimento, che riproduce le disposizioni del decreto-legge n. 126 del 2013, successivamente decaduto. Evidenzia, inol-

tre, come nel decreto-legge in esame siano confluite alcune disposizioni introdotte su iniziativa del MoVimento 5 Stelle, che chiaramente persegue, a suo avviso, obiettivi di natura ostruzionistica. Propone pertanto, richiamando la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, che la Commissione inizi senza indugio l'esame degli emendamenti, procedendo ad un'unica votazione nel senso proposto dal presidente Boccia.

Laura CASTELLI (M5S), nello stigmatizzare il fatto che il provvedimento, peraltro dal contenuto assai complesso ed eterogeneo, sia giunto all'esame della Commissione solo a pochi giorni dalla scadenza, precisa che l'obiettivo perseguito dal suo gruppo non è meramente ostruzionistico, bensì quello di promuovere, attraverso la presentazione di proposte emendative, una seria discussione sui contenuti del decreto-legge in esame. Osserva infatti come le questioni affrontate dal provvedimento debbano essere oggetto di discussione nel corso dei lavori parlamentari e non, come sovente accade, al di fuori del Parlamento.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come la proposta del presidente Boccia di procedere ad un'unica votazione in relazione a tutte le proposte emendative presentate finisca, di fatto, con lo svilire ed esautorare il ruolo assunto dalla Commissione, cui viene preclusa la possibilità di effettuare un serio ed approfondito esame dei contenuti del provvedimento.

Marco MICCOLI (PD) evidenzia che il provvedimento in esame affronta questioni rilevanti e complesse, come ad esempio il trasporto pubblico locale e l'erogazione del servizio idrico, che sono state più volte oggetto di attenzione da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle. Osserva pertanto che l'eventuale intento ostruzionistico perseguito dal predetto gruppo parlamentare potrebbe determinare, in caso di mancata conversione del decreto-legge in esame, serie conseguenze negative sulla vita dei cittadini.

Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza il fatto che il decreto-legge in titolo sia giunto alla Camera solo pochi giorni prima della sua scadenza, ritenendo che ciò sia da imputare esclusivamente alla responsabilità politica della maggioranza che, a causa dei suoi dissidi interni, ha esposto il provvedimento, al rischio della mancata conversione, a causa dell'eccessivo protrarsi dei tempi di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Preannuncia quindi che i deputati del suo gruppo si asterranno dalla votazione su tutte le proposte emendative presentate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che si procederà all'esame dei singoli emendamenti, con l'impegno comunque di concludere l'esame del provvedimento, come concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, entro le ore 15.30.

La Commissione, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento, respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Liuzzi 1.1, Castelli 1.2, Nicola Bianchi 1.3, Castelli 1.4, Caso 1.5, Guidesi 1.6, nonché gli identici emendamenti Guidesi 1.7 e Caso 1.8; respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Castelli 1.9, Guidesi 1.10 e Caso 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.21, gli identici emendamenti Guidesi 1.23 e Caso 1.24, l'emendamento Guidesi 1.25, gli identici emendamenti Caso 1.29 e Castelli 1.30, nonché gli emendamenti Guidesi 1.31 e 1.32.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento Caso 1.34, del quale è cofirmatario, fa presente che esso si limita a disporre una proroga di quindici giorni del termine, fissato al 15 marzo 2014, previsto dal comma 623 della legge di stabilità per il 2014 in materia di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. Tale differimento si rende, a suo avviso, necessario alla luce della scadenza, oramai prossima, dei termini per la conversione del decreto-legge in esame. Invita pertanto il rappresentante del Governo ed

il relatore a specificare le motivazioni del parere contrario in precedenza espresso sul predetto emendamento.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, rileva la necessità che il complesso delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame venga respinto, onde evitarne la decadenza.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come rientri tra le prerogative dei gruppi di opposizione, quale è quello cui egli appartiene, la presentazione di proposte emendative migliorative del testo in discussione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Caso 1.34 e passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 del provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Fraccaro 2.1, concernente la problematica dei cosiddetti affitti d'oro stipulati dalle pubbliche amministrazioni o dagli organi costituzionali. Con riferimento a tale delicato tema, ricorda che il gruppo M5S ha condotto una strenua battaglia parlamentare volta a prevedere l'esplicito inserimento nei contratti di locazione sottoscritti dai predetti enti della facoltà di recesso, nell'ottica di un progressivo contenimento della spesa pubblica, obiettivo tante volte dichiarato dal Governo e dalle forze di maggioranza, ma poi troppo spesso contraddetto dalle misure concretamente adottate. Ripercorre, altresì, il recente iter parlamentare di una serie di provvedimenti, nell'ambito dei quali misure analoghe a quella contenuta nell'emendamento Fraccaro 2.1 erano state introdotte a seguito dell'approvazione di proposte emendative presentate dal M5S, ma in seguito vanificate ad opera di successivi interventi soppressivi. Avverte, infine, che la mancata previsione di una esplicita facoltà di recesso nei contratti di locazione potrebbe rendere, in ipotesi, le pubbliche amministrazioni e gli organi costituzionali responsabili del reato di danno erariale.

Maino MARCHI (PD), nell'osservare come l'emendamento Fraccaro 2.1 si limiti, nella sostanza, a prevedere una proroga di sei mesi, rispetto al testo attuale del provvedimento, del termine entro il quale le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali, possono comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione degli immobili attualmente in essere, rileva come l'eventuale accoglimento di tale proposta emendativa determinerebbe, di fatto, la decadenza dell'intero provvedimento, con pregiudizio anche degli obiettivi comunque perseguiti dal gruppo M5S in relazione alla questione dei cosiddetti affitti d'oro.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Fraccaro 2.1, Castelli 2.2, 2.3 e 2.4, Guidesi 2.18, Castelli 2.5, Fraccaro 2.6, nonché gli identici emendamenti Fraccaro 2.7 e Castelli 2.8; respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Castelli 2.9 e 2.10, Daga 2.11, Guidesi 2.19 e 2.20, Castelli 2.12, Guidesi 2.21, 2.22 e 2.23, Castelli 2.13 e Guidesi 2.25 e 2.24. La Commissione respinge inoltre, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Castelli 2.14 e Guidesi 2.27, nonché gli emendamenti Guidesi 2.26 e 2.28.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 3, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Nicola Bianchi 3.1 e 3.2, Guidesi 3.77, Catalano 3.3, nonché gli identici emendamenti Nicola Bianchi 3.4 e Guidesi 3.81; respinge, altresì, gli emendamenti Guidesi 3.82, gli identici emendamenti Nicola Bianchi 3.5 e Guidesi 3.83, nonché gli emendamenti Nicola Bianchi 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 e gli identici emendamenti Nicola Bianchi 3.10 e Guidesi 3.84. La Commissione respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Nicola Bianchi 3.11, 3.12 e 3.13, nonché gli identici emendamenti Nicola Bianchi 3.14 e Guidesi 3.85 e gli emendamenti Nicola Bianchi 3.15, Guidesi 3.79, Nicola Bianchi 3.16,

3.17 e 3.18, Castelli 3.19, Guidesi 3.76, Nicola Bianchi 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28 e 3.29.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla inammissibilità degli emendamenti a sua prima firma 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58 e 3.68, dichiarata ad inizio seduta dal presidente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel confermare l'inammissibilità delle predette proposte emendative, segnala che le stesse modificano una disposizione del codice della strada, non contemplata nel testo del provvedimento in esame.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Nicola Bianchi 3.59, 3.60 e 3.61, gli emendamenti Catalano 3.62, Nicola Bianchi 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66, nonché gli identici emendamenti Nicola Bianchi 3.67 e Guidesi 3.86 e gli emendamenti Nicola Bianchi 3.69, 3.71, 3.72, 3.73 e 3.74; passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del provvedimento.

Federica DAGA (M5S) rileva che l'articolo 4 consente alla città di Roma Capitale di attribuire parte del proprio debito alla gestione commissariale, prevedendo al contempo un contributo di 20 milioni di euro per il triennio 2013-2015 in favore della medesima città, al fine di concorrere al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti. Fa presente che, avendo molto a cuore le sorti della città di Roma, partecipa attivamente a movimenti organizzati dai cittadini che si propongono lo scopo di migliorarne le condizioni di vita, tenuto conto della dissennata gestione amministrativa cui si è assistito nell'arco degli ultimi trent'anni, che ha messo a serio rischio la corretta erogazione dei servizi pubblici essenziali. In particolare, ritiene che le misure contenute nell'articolo 4 consentano, in via più o meno diretta, di

procedere anche alla privatizzazione delle società partecipate dal comune e al licenziamento del personale presso di esse operante.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, nel ribadire la necessità di non apportare modifiche al testo in esame, precisa che l'articolo 4 del provvedimento non contempla in alcun modo disposizioni volte a consentire licenziamenti di personale presso le società partecipate dal comune di Roma.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) concorda con le valutazioni testé espresse dal relatore circa l'assenza nel provvedimento in esame di norme volte a consentire licenziamenti di personale da parte di società partecipate dal comune di Roma.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Guidesi 4.1 e 4.2, Sorial 4.3, Guidesi 4.4, Sorial 4.5, 4.6 e 4.7.

Federica DAGA (M5S), nell'illustrare l'emendamento Sorial 4.8, ribadisce che il comma 1-*ter*, lettera *c*), dell'articolo 4 del provvedimento, recante disposizioni concernenti Roma Capitale, laddove fa esplicito riferimento ad una «ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate», implica appunto la possibilità di procedere anche a forme di licenziamento.

Maino MARCHI (PD) fa presente che i rilievi d'anzì sollevati dall'onorevole Daga attengono ai contenuti del comma 1-*ter* dell'articolo 4 del provvedimento in esame e non del comma 1, cui invece si riferisce l'emendamento Sorial 4.8, in discussione.

Marco MICCOLI (PD) rileva che le modifiche apportate, in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, all'articolo 4 del provvedimento in esame sono state pienamente concordate con le organizzazioni sindacali interessate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sorial 4.8, 4.9 e 4.10, Guidesi 4.11, Castelli 4.12, 4.13 e 4.14.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) manifesta perplessità in ordine alla mancata fissazione, da parte del presidente, di un termine per la presentazione delle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Rileva, al riguardo, che la procedura di riesame è, secondo prassi, prevista in tutte le Commissioni in sede referente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Sorial, rileva come la possibilità, riconosciuta ai deputati, di presentare richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate ammissibili non è contemplata dal Regolamento della Camera dei deputati né si configura come prassi osservata dalle Commissioni in sede referente. Ribadisce, infatti, che la procedura di riesame è consentita dalla presidenza esclusivamente in sede di esame del disegno di legge di stabilità e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castelli 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19, gli identici Castelli 4.20 e Sorial 4.21, Castelli 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) segnala che le proposte emendative presentate dal suo gruppo e testé respinte dalla Commissione sono volte ad apportare modifiche migliorative al comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, al fine di eliminare incongruenze nel testo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castelli 4.32, gli identici Sorial 4.33 e Castelli 4.34, Castelli 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 e 4.45, gli identici Sorial 4.46 e Castelli 4.47, Castelli 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53 e 4.54, Sorial 4.55, 4.56, 4.57,

4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81 e 4.82, Guidesi 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94 e 4.95, Daga 4.96 e Guidesi 4.97.

Federica DAGA (M5S) fa presente che il comma 1-ter dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, prevede, tra l'altro, la dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune di Roma, mentre, a suo avviso, sarebbe opportuno utilizzare tale patrimonio al fine di predisporre adeguate soluzioni all'annoso problema dell'emergenza abitativa.

Laura CASTELLI (M5S) rileva innanzitutto come, in passato, vi siano state politiche governative volte a incentivare i comuni a esternalizzare i servizi pubblici locali, affidandoli contestualmente a società a partecipazione pubblica, il cui operare ha dato vita, a suo avviso, a metodi elusivi dei sistemi contabili, in particolare dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Con riguardo alle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 4 del provvedimento in esame, volte in particolare a prevedere la dismissione o la messa in liquidazione di società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, manifesta preoccupazione in ordine alle conseguenze che, dall'attuazione di tali norme, ricadranno sul personale di dette società.

Maino MARCHI (PD) segnala come, nella legislatura in corso, sia stato inaugurato un approccio diverso rispetto al passato con riguardo ai vincoli del patto di stabilità interno che gravano sugli enti locali, ricordando che la legge di stabilità per l'anno 2014 ha allentato il rispetto di tali vincoli.

Marco CAUSI (PD), nel sottolineare la rilevanza delle questioni trattate nel decreto-legge in esame, osserva che la sua mancata conversione nei termini di legge

determinerà, in capo al personale dipendente del comune di Roma, inevitabili conseguenze negative. Rileva, inoltre, come le misure per il contenimento dei costi, di cui comma 1-ter dell'articolo 4, siano necessarie affinché il comune di Roma attui la non più procrastinabile riduzione del disavanzo e il richiesto riequilibrio strutturale del bilancio. Ritiene, pertanto, che debba essere predisposto un piano di rientro pluriennale per far fronte al risanamento finanziario del predetto comune, in accordo con le organizzazioni sindacali.

Guido GUIDESI (LNA), nel segnalare la necessità che sia garantita ai gruppi di opposizione la possibilità di manifestare il proprio dissenso al provvedimento in esame, annuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza scritta in Assemblea.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Daga 4.98.

Rocco PALESE (FI-PdL) manifesta criticità in ordine ai contenuti del provvedimento in esame, rilevando come le misure ivi previste non rappresentino, a suo avviso, adeguate risposte per il risanamento dei conti e il riequilibrio dei bilanci degli enti locali, costituendo un mero artificio contabile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Daga 4.98.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'esprimere criticità in ordine all'impianto complessivo del decreto-legge in esame, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Daga 4.99, sottolineando l'importanza delle modifiche ivi previste, volte in particolare a predisporre le opportune tutele per il personale dipendente delle società partecipate di cui è prevista la dismissione.

Marco MICCOLI (PD), in relazione a quanto affermato dall'onorevole Castelli, ricorda che il Partito democratico ha de-

nunciato più volte le modalità con le quali sono state effettuate negli ultimi anni le assunzioni presso il comune di Roma e le società dallo stesso partecipate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 4.99 e Guidesi 4.100 e 4.101.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Daga 4.102.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 4.102.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Daga 4.103.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si oppone formalmente alla declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative Castelli 1.13, Caso 1.14, Castelli 1.19, 1.20, 2.15, 2.16 e 2.01, Lombardi 2.02, Castelli 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.68 e 3.70, Cariello 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, Castelli 5.19 e 5.20, Lombardi 5.22, Castelli 6.6 e 6.01 e Lombardi 7.03, chiedendo che la questione venga rimessa al Presidente della Camera per un'ulteriore valutazione dell'ammissibilità delle menzionate proposte emendative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che si farà carico di trasmettere tale richiesta al Presidente della Camera.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 4.103 e Guidesi 4.104.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Guidesi 4.105, Daga 4.106 e 4.107, Castelli 4.108 e Daga 4.109.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 4.105.

Federica DAGA (M5S), illustrando l'emendamento 4.106, evidenzia come lo stesso sia volto a considerare in primo luogo le responsabilità di dirigenti e *manager* di nomina esterna nell'indebitamento delle società partecipate.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 4.106 e 4.107.

Laura CASTELLI (M5S), illustrando l'emendamento a propria firma 4.108, osserva come esso sia volto a contrastare la volontà del Governo di procedere a un ampio programma di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali.

Maino MARCHI (PD) ritiene opportuno distinguere tra privatizzazione e liberalizzazione, che implica il dover procedere a gare pubbliche come richiesto anche dall'Unione europea.

La Commissione respinge l'emendamento Castelli 4.108.

Federica DAGA (M5S), illustrando l'emendamento a sua firma 4.109, evidenzia che si tratta di una delle tante proposte presentate al sindaco Marino quando il suo movimento gli ha rappresentato come vorrebbero Roma: un nuovo modello della città per residenti e turisti, incentrato anche su un efficiente sistema di riutilizzo e riciclo dei rifiuti avviando drastiche misure di raccolta differenziata porta a porta.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 4.109.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, come concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo trascorso il termine fissato delle ore 15,30, si procederà adesso direttamente a votare il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assem-

blea sul provvedimento in esame; in caso di approvazione del conferimento di tale mandato, le restanti proposte emendative non ancora votate dovranno intendersi conseguentemente respinte.

Maino MARCHI (PD) e Barbara SALTAMARTINI (NCD) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) e Stefano BORGHESI (LNA) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto contrario sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. Delibera, altresì, di richie-

dere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

Stefano BORGHESI (LNA) preannunzia, a nome del suo gruppo, la presentazione per l'Assemblea di una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) preannunzia, a nome del suo gruppo, la presentazione per l'Assemblea di una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso. L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviato al 30 giugno 2014.

1. 1. Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso. L'applicazione comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviato al 30 aprile 2014.

1. 2. Castelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso. L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviato al 31 marzo 2014.

1. 3. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, sostituire le parole: dei commi 33 e 529 con le seguenti: del comma 529.

Conseguentemente, al comma 2, alla lettera 0a) premettere la seguente:

00a) il comma 33 è soppresso;

1. 4. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Al comma 1, sostituire le parole: dei commi 33 e 529 con le seguenti: del comma 529

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) il comma 33 è soppresso;

1. 5. Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1 sostituire le parole: al 30 aprile con le seguenti: al 31 dicembre.

1. 6. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2 sopprimere la lettera 0a).

***1. 7.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 2 sopprimere la lettera 0a).

***1. 8.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, lettera 0a), dopo le parole: rimangono aggiungere le seguenti: , per le finalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

- 1. 9.** Castelli, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 2 lettera 0a) sostituire le parole: della società di gestione con le seguenti: del Comune.

- 1. 10.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera 0a) aggiungere la seguente:

0a-bis). Il comma 122 è sostituito con il seguente:

« 122. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

n-quater.1) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle regioni e dai comuni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, nonché degli eventi correlati al dissesto idrogeologico, a eventi alluvionali ed emergenze ambientali ».

- 1. 11.** Vargiu.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- 1. 12.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 139, lettera *d)*, n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « etichetta energetica » sono inserite le seguenti: « e per le

schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili »;

2) è soppresso l'ultimo periodo.

- 1. 13.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 139, lettera *d)*, n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « Etichetta energetica » sono inserite le seguenti: « e per le schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili ».

- 1. 14.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 139, lettera *d)*, n. 3), capoverso 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1 ».

- 1. 15.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 139, lettera *d)*, n. 3), capoverso 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori al 40 per cento di quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1 ».

- 1. 16.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori al 30 per cento di quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1 ».

- 1. 17.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori al 25 per cento di quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1 ».

- 1. 18.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.1) al comma 344, capoverso 1.1, al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole: « a tal fine si provvede altresì all'assunzione da parte del Ministero della giustizia di personale appartenente alla categoria dei Fonici-Trascrittori-Stenotipisti, tenendo altresì conto degli iscritti alle graduatorie dei centri per l'impiego aventi medesima qualifica. »

- 1. 19.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a.1) al comma 344, capoverso 1.1, al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole: « a tal fine si provvede altresì all'assunzione da parte del Ministero della giustizia di personale appartenente alla categoria dei Fonici-Trascrittori-Stenotipisti. ».

- 1. 20.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Al comma 2, sopprimere la lettera a-bis).

- 1. 21.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c.1) dopo il comma 572, aggiungere il seguente:

572-bis. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ».

- 1. 22.** Aiello, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c.1) i commi da 522 a 525 sono abrogati.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 2014 è ridotto dell'importo di 560 milioni di euro.

- 1. 36.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

- *1. 23.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

- *1. 24.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, lettera c-bis) sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano.

1. 25. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, lettera c-bis) dopo le parole: legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,.

1. 26. Leva.

Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere le seguenti:

c-ter) Al comma 541, sostituire le parole: « 15 marzo » con le seguenti: « 30 giugno »;

c-quater) al comma 543, sostituire le parole: « 1° marzo » con le seguenti: « 1° giugno » e le parole: « 15 marzo » con le seguenti: « 30 giugno »;

1. 27. Busin.

Al comma 2, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

c-ter) al comma 550, sostituire le parole: « dei commi da 551 a 562 » con le seguenti: « dei commi da 551 a 570 ».

1. 28. Galati.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

* **1. 29.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

* **1. 30.** Castelli, Caso, Sorial, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, lettera d) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: novanta giorni, con le seguenti: quarantacinque giorni.

1. 31. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2 lettera d) sopprimere le parole da: trenta giorni dalla scadenza fino alla fine del comma;

1. 32. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, lettera d-ter) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « fino al 15 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2014 ».

1. 34. Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo le parole: « dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 » inserire le seguenti: « e dall'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

1. 35. Aiello, Marcon, Boccadutri, Melilla.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-bis.1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto ».

2. 1. Fraccaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:

«ART. 2-bis.1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».

2. 2. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, dopo le parole: «facoltà di recedere» sono inserite le seguenti: «senza alcun onere a loro carico».

2. 3. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «senza alcun onere a loro carico».

2. 4. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, sostituire la parola: giugno con la seguente: luglio.

2. 18. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono espressamente prevedere la facoltà di recedere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la facoltà per le amministrazioni di recedere dal contratto sono nulle.

2. 5. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono recedere in qualsiasi momento dai contratti di locazione di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2. 6. Fraccaro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

* **2. 7.** Fraccaro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

* **2. 8.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di locazione di immobili stipulati o rinnovati dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni ed enti locali, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente prevedere, ai fini della loro validità, una clausola volta a conferire ai contraenti l'esercizio del diritto di recesso anticipato.

2. 9. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita, possono recedere con un preavviso di sei mesi dai contratti di locazione passiva dalle stesse stipulati ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il diritto di recesso è inserito nei contratti di cui al precedente periodo, ai sensi dell'articolo 1339 codice civile.

2. 10. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

2. 11. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Ianuzzi, Alessandro Di Battista, Frusone, Lombardi.

Sopprimere il comma 3.

2. 19. Guidesi, Borghesi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « il cui espletamento » è aggiunta la seguente: « necessariamente ».

2. 20. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 4.

2. 12. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

2. 21. Guidesi, Borghesi.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

2. 22. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

2. 23. Guidesi, Borghesi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Tutti gli immobili compresi quelli oggetto di alienazione devono essere muniti dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192,.

2. 13. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Al comma 5 sopprimere le parole da: nei casi delle, fino a: 2 dicembre 2005, n. 248,.

2. 25. Guidesi, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: non si applica, fino alla fine del periodo.

2. 24. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 6.

- * **2. 14.** Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 6.

- * **2. 27.** Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Agenzia del demanio entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, nell'ambito del patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili da destinare a cittadini il cui reddito familiare, calcolato anche in base all'indicatore ISEE, non superi i 20 mila euro annui e sottoposti a sfratto esecutivo per il rilascio di immobili appartenenti ad Enti previdenziali che hanno proceduto alla dismissione del loro patrimonio immobiliare.

- 2. 15.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Agenzia del demanio entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, nell'ambito del patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili da destinare a strutture scolastiche, centri di ricerca, centri extrascolastici per attività culturali o progetti di assistenza e recupero sociale.

- 2. 16.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Sopprimere il comma 6-bis.

- 2. 26.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 6-bis, dopo le parole: continua ad avvalersi, aggiungere le seguenti: senza oneri a carico della finanza pubblica.

- 2. 28.** Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:

6-ter. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da: « è altresì » sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente ».

- 2. 17.** Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione).

1. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, i comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora provveduto ad avviare bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, possono provvedervi entro il 30 giugno 2014.

2. Le dotazioni del Fondo di cui al comma 5, dell'articolo 6 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono incrementate, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, di ulteriori 30 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « di un'aliquota del 21 per cento, sono sostituite dalle seguenti: « di un'aliquota del 23 per cento ».

2. 01. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

1. Per ottenere un nuovo permesso di costruire, il titolare dell'impresa di costruzione deve dimostrare di avere alienato almeno il 50 per cento o degli immobili ad uso abitativo fino a quel momento realizzati.

2. Se entro due anni dalla data di avvio dei lavori di costruzione dell'immobile quest'ultimo non viene alienato alle condizioni di mercato, al comune nel quale è realizzato l'immobile è attribuito un diritto di prelazione sull'acquisto dello stesso, che sarà acquistato ad un prezzo corrispondente al valore intermedio di rendita catastale e assegnato come alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. 02. Lombardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, differenziando le concessioni di natura imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle di diversa natura,

quali le concessioni con carattere abitativo e/o residenziale e prevedendo in ogni caso diverse procedure di assentimento e/o di rinnovo nonché, seppure nel rispetto di tale diversità, i criteri di tutela degli investimenti effettuati dai concessionari precedenti dei quali il nuovo concessionario trae beneficio.

2. Nelle more dell'approvazione del decreto legislativo di cui al comma 1, la proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni legge 17 dicembre 2012, n. 221 è estesa anche alle concessioni demaniali a carattere abitativo e/o residenziale.

2. 03. De Micheli.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 2. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 5-bis, sostituire le parole: nonché di definizione con le seguenti: nonché di riduzione.

3. 77. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i provvedimenti di cui sopra, dovrà essere utilizzato un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modifiche e integrazioni. In linea con la strategia nazionale di *Open Government* e *Open Data* perseguita dal Governo, le informazioni verranno pubblicate, e periodicamente aggiornate, in forma di dataset « grezzo » e rielaborabile e visualizzabili tramite strumenti interattivi navigabili.

3. 3. Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 4.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***3. 81.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-quarter, sostituire le parole da: con oneri a carico fino alla fine del capoverso con le seguenti: senza alcun onere a carico della finanza pubblica;

3. 82. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***3. 5.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***3. 83.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: , anche integrale,.

3. 6. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

3. 7. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, sostituire la parola: semestrale con la seguente: trimestrale.

3. 8. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, sostituire la parola: semestrale con la seguente: bimestrale.

3. 9. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Sopprimere il comma 2.

***3. 10.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Sopprimere il comma 2.

***3. 84.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2017.

3. 11. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 2, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.

3. 12. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 2, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2015.

- 3. 13.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Sopprimere il comma 3.

- *3. 14.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Sopprimere il comma 3.

- *3. 85.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

- 3. 15.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera a), capoverso 9-bis, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni.

- 3. 79.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 3, lettera a), capoverso 9-bis, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

- 3. 16.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera a), capoverso 9-bis, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.

- 3. 17.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera a), capoverso 9-bis, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 45 milioni di euro.

- 3. 18.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera a), capoverso 9-bis, sostituire le parole: alla regione Campania con le seguenti: alle regioni interessate da squilibrio finanziario.

Conseguentemente, sopprimere le lettere c) e d).

- 3. 19.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Al comma 3, alla lettera a), capoverso 9-bis, sostituire le parole: alla regione Campania con le seguenti: alle regioni per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati.

- 3. 76.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

- 3. 20.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 anni con le seguenti: 7 anni.

- 3. 21.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 anni con le seguenti: 8 anni.

- 3. 22.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 anni con le seguenti: 9 anni.

- 3. 23.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dall'anno successivo con le seguenti: dai quattro anni successivi.

- 3. 24.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dall'anno successivo con le seguenti: dai tre anni successivi.

- 3. 25.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dall'anno successivo con le seguenti: dai due anni successivi.

- 3. 26.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

- 3. 27.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

- 3. 28.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

- 3. 29.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,79 m».

- 3. 30.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,78 m».

- 3. 31.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,77 m».

- 3. 32.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,76 m».

- 3. 33.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,75 m».

- 3. 34.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,74 m».

- 3. 35.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,73 m».

- 3. 36.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,72 m».

- 3. 37.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,71 m».

- 3. 38.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,70 m».

- 3. 39.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,69 m».

- 3. 40.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,68 m».

- 3. 41.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,67 m».

- 3. 42.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,66 m».

- 3. 43.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,65 m».

- 3. 44.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,64 m».

- 3. 45.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,63 m».

- 3. 46.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,62 m».

- 3. 47.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,61 m».

- 3. 48.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,60 m».

- 3. 49.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,58 m».

- 3. 50.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,57 m».

- 3. 51.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,56 m».

- 3. 52.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,55 m».

- 3. 53.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «lunghezza massima di 18 m» sono sostituite dalle seguenti: «lunghezza massima di 18,54 m».

- 3. 54.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: lunghezza massima di 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « lunghezza massima di 18,53 m ».

- 3. 55.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « lunghezza massima di 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « lunghezza massima di 18,52 m ».

- 3. 56.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « lunghezza massima di 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « lunghezza massima di 18,51 m ».

- 3. 57.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di garantire il corretto recepimento della direttiva 2002/7/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, al comma 2, dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « lunghezza massima di 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « lunghezza massima di 18,50 m ».

- 3. 58.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Sopprimere il comma 4.

- 3. 59.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 4, sopprimere le parole: o in corso di realizzazione.

- 3. 60.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 4, sostituire le parole: alla stessa Società con le seguenti: ad ANAS S.p.A.

- 3. 61.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: i dati relativi agli stati di avanzamento lavori dovranno essere resi noti utilizzando un formato dati di tipo aperto così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni. In linea con la strategia nazionale di *Open Government* e *Open Data* perseguita dal Governo, le informazioni verranno pubblicate e periodicamente aggiornate in forma di *dataset* « grezzo » e rielaborabile e visualizzabili tramite strumenti interattivi navigabili.*

- 3. 62.** Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui

raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato 2 del presente decreto, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a. integra l'elenco di cui al citato allegato 2, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione.

Conseguentemente, dopo l'allegato 1, inserire il seguente:

Allegato 2

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
- 2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
- 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
- 4) A18 Diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
- 5) A19 Palermo-Catania;
- 6) RA2 Salerno-Avellino;
- 7) RA6 Bettolle-Perugia;

- 8) RA9 di Benevento;
- 9) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
- 10) RA12 Chieti-Pescara;
- 11) RA5 Sicignano-Potenza.

3. 75. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è sostituito dai seguenti:

« 23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà

private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23.

23-quater. All'onere di cui ai commi 23, 23-bis e 23-ter, si provvede mediante riduzione fino al limite massimo di 20 milioni di euro l'anno dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

3. 80. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

3. 63. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno *con le seguenti:* 31 maggio.

3. 64. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno *con le seguenti:* 30 aprile

3. 65. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno *con le seguenti:* 31 marzo.

3. 66. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Sopprimere il comma 6.

***3. 67.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Sopprimere il comma 6.

***3. 86.** Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m » con le seguenti: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m »;

3. 68. Castelli, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto.

Sopprimere i commi 7 e 8.

3. 69. Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. A decorrere dal gennaio 2014 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure

ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ».

- 3. 70.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Sopprimere il comma 9.

- 3. 71.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.

- 3. 72.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

- 3. 73.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

- 3. 74.** Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 3. 78.** Molteni, Guidesi, Borghesi.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

- 4. 1.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

- 4. 2.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: Il medesimo con le seguenti: Anche il.

- 4. 3.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato ad inserire fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122, con le seguenti: non è autorizzato a inserire.

- 4. 4.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la parola: è con la seguente: viene.

- 4. 5.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire la parola: è con la seguente: può essere.

- 4. 6.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire la parola: è con la seguente: sarà.

- 4. 7.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire la parola: inserire con la seguente: immettere.

- 4. 8.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire la parola: inserire con la seguente: introdurre.

4. 9. Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: un importo con le seguenti: una somma.

4. 10. Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 115 milioni con le seguenti: 15 milioni.

4. 11. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 dicembre 2013.

4. 12. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 novembre 2013.

4. 13. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 ottobre 2013.

4. 14. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 settembre 2013.

4. 15. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 agosto 2013.

4. 16. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 luglio 2013.

4. 17. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 giugno 2013.

4. 18. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 maggio 2013.

4. 19. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 aprile 2013.

***4. 20.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 aprile 2013.

***4. 21.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 marzo 2013.

4. 22. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 febbraio 2013.

- 4. 23.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 gennaio 2013.

- 4. 24.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 dicembre 2012.

- 4. 25.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 novembre 2012.

- 4. 26.** Baroni, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 ottobre 2012.

- 4. 27.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 settembre 2012.

- 4. 28.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 agosto 2012.

- 4. 29.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 luglio 2012.

- 4. 30.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 giugno 2012.

- 4. 31.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 maggio 2012.

- 4. 32.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 aprile 2012.

- *4. 33.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 aprile 2012.

- *4. 34.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 marzo 2012.

- 4. 35.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 febbraio 2012.

- 4. 36.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 gennaio 2012.

- 4. 37.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 dicembre 2011.

- 4. 38.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 novembre 2011.

- 4. 39.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 ottobre 2011.

- 4. 40.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 settembre 2011.

- 4. 41.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 agosto 2011.

- 4. 42.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 luglio 2011.

- 4. 43.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 giugno 2011.

- 4. 44.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 maggio 2011.

- 4. 45.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 aprile 2011.

- *4. 46.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 aprile 2011.

- *4. 47.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 marzo 2011.

- 4. 48.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 febbraio 2011.

- 4. 49.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 gennaio 2011.

- 4. 50.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 dicembre 2010.

- 4. 51.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 novembre 2010.

- 4. 52.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 ottobre 2010.

- 4. 53.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 settembre 2010.

- 4. 54.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 agosto 2010.

- 4. 55.** Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 luglio 2010.

- 4. 56.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 giugno 2010.

- 4. 57.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 maggio 2010.

- 4. 58.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 aprile 2010.

- 4. 59.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 marzo 2010.

- 4. 60.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 febbraio 2010.

- 4. 61.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 gennaio 2010.

- 4. 62.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 dicembre 2009.

- 4. 63.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 novembre 2009.

- 4. 64.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 ottobre 2009.

- 4. 65.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 settembre 2009.

- 4. 66.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 agosto 2009.

- 4. 67.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 luglio 2009.

- 4. 68.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 giugno 2009.

- 4. 69.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 maggio 2009.

- 4. 70.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 aprile 2009.

- 4. 71.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 marzo 2009.

- 4. 72.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 febbraio 2009.

- 4. 73.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 gennaio 2009.

- 4. 74.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 dicembre 2008.

- 4. 75.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 novembre 2008.

- 4. 76.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 ottobre 2008.

- 4. 77.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 settembre 2008.

- 4. 78.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 agosto 2008.

- 4. 79.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 con le seguenti: 28 luglio 2008.

- 4. 80.** Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 *con le seguenti:* 28 giugno 2008.

4. 81. Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brunerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 *con le seguenti:* 28 maggio 2008.

4. 82. Sorial, Castelli, Caso, Currò, Brunerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 aprile 2008 *con le seguenti:* 28 aprile 2006.

4. 83. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Roma capitale può riacquistare *fino alle parole:* verso le società dalla medesima partecipate.

4. 84. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: medesima partecipate *aggiungere le seguenti:* che si trovino in situazione di equilibrio finanziario al 31 dicembre 2013.

4. 85. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento.

4. 86. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: massima di dieci anni *con le seguenti:* massima di cinque anni.

4. 87. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: dieci anni *aggiungere le seguenti:* e non più rinnovabili.

4. 88. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: proprie partecipate così riacquisiti; *aggiungere le seguenti:* l'accesso ai benefici di cui al periodo precedente è subordinato alla nomina, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un commissario dell'azienda per la mobilità Atac S.p.a., che provveda entro il 31 dicembre 2014 al pareggio di bilancio dell'azienda, o, in caso di mancanza di pareggio, alla privatizzazione dell'azienda medesima, assicurando comunque la garanzia del servizio pubblico di mobilità per i cittadini;

4. 89. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: proprie partecipate così riacquisiti; *aggiungere le seguenti:* l'accesso ai benefici di cui al periodo precedente è subordinato alla nomina, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un commissario per ciascuna azienda partecipata dal Comune che non presenti equilibri di bilancio, che provveda entro il 31 dicembre 2014 al pareggio di bilancio dell'azienda commissariata, o, in caso di mancanza di pareggio, alla privatizzazione dell'azienda medesima.

4. 90. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Il Commissario straordinario è altresì autorizzato *fino a:* di cui all'ultimo periodo del citato comma 3.

4. 91. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: ad iscrivere nella massa passiva aggiungere le seguenti: senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 92. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 93. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

4. 94. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

4. 95. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 1-ter.

4. 96. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: a) attivare procedure per trasformare la società che gestisce il servizio idrico integrato di Roma Capitale da società di diritto privato ad Azienda Speciale di diritto pubblico;

b) alla lettera b), sostituire le parole: italiani con le seguenti: europei, prevedendo tariffe sociali agevolate per studenti, precari e disoccupati;

c) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale ricognizione dei fabbisogni dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti con nomine esterne e solo come ultima ratio dovrà prendere in considerazione gli altri lavoratori;

d) alla lettera d), sostituire le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione con le seguenti: avviando drastiche misure di raccolta differenziata porta a porta e di riciclo, al fine di ridurre i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti;

e) sopprimere la lettera e);

f) alla lettera f), sostituire le parole: valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune con le seguenti: operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di auto-recupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa, in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998.

4. 99. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, alinea, sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.

4. 97. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera a).

4. 98. Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati.

4. 100. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-ter, lettera b), dopo le parole: e adottare aggiungere le seguenti: entro due anni dall'approvazione del presente decreto.

4. 101. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-ter, lettera b), sostituire le parole: italiani con le seguenti: europei,

prevedendo tariffe sociali agevolate per studenti, precari e disoccupati.

- 4. 102.** Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera c).

- 4. 103.** Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, lettera c), dopo le parole: in perdita aggiungere le seguenti: nonché per il comune stesso.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: esistenti aggiungere le seguenti: o adottabili entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

- 4. 104.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-ter, lettera c), sostituire le parole: il necessario riequilibrio con le seguenti: l'obbligatorio riequilibrio.

- 4. 105.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale ricognizione dei fabbisogni dovrà in primis riconsiderare le posizioni di manager e dirigenti con nomine esterne e solo come ultima ratio dovrà prendere in considerazione gli altri lavoratori.

- 4. 106.** Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera d).

- 4. 107.** Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, lettera d), sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

- 4. 108.** Castelli, Sorial.

Al comma 1-ter, lettera d), sostituire le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione con le seguenti: avviando drastiche misure di raccolta differenziata porta a porta e di riciclo, al fine di ridurre i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti.

- 4. 109.** Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, lettera d), sostituire le parole: anche ricorrendo, con le seguenti: prioritariamente.

- 4. 110.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-ter, lettera d), aggiungere in fine le parole: e alla vendita delle partecipate.

- 4. 111.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera e).

- 4. 112.** Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, lettera e), sopprimere le parole: che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico.

- 4. 113.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 1-ter, sopprimere la lettera f).

- 4. 114.** Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Iannuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune con le seguenti: operare una mappatura delle quote del patrimonio immobiliare del comune al fine di avviare progetti di auto-recupero a scopo abitativo per sopperire all'emergenza abitativa, in attuazione della legge regionale del Lazio n. 55 del 1998.

- 4. 115.** Daga, Busto, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Mannino, Segoni, Cristian Ianuzzi, Di Battista, Frusone, Lombardi.

Al comma 1-ter dopo la lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti:

f-bis) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;

f-ter) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa,;

- 4. 116.** Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. Il recupero a carico delle province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro il 31 gennaio 2014, il Ministero dell'interno corrisponde alle province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applica-

zione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.

1-ter. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre,;

b) all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

- 4. 117.** Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:

1-quinquies. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

1-sexies. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà comunale 2013 spettante ai comuni di ciascuna regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma *1-quinquies* della medesima regione.

1-septies. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale e il gettito generato nel medesimo comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

1-octies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i

comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale.

4. 118. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:

1-quinquies. Per le regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-sexies. Agli oneri di cui al comma *1-quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

1-septies. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

4. 119. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

« *18-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera *b*), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni ».

4. 120. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-quinquies. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, le parole: « che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, » sono abrogate.

4. 122. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.

4. 123. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: nel territorio di Roma Capitale *aggiungere le seguenti:* nonché di altri comuni del territorio nazionale.

4. 124. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: lavoro triennale « Raccolta differenziata » *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi in particolare quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti urbani a Roma.

4. 125. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Currò.

Al comma 2, sostituire le parole: 6,5 milioni di euro con le seguenti: 2 milioni di euro e le parole: 7,5 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.

4. 126. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: e 7,5 milioni di euro per il 2015 aggiungere le seguenti: previo raggiungimento, nei rispettivi tre anni, del 35 per cento, 45 per cento e del 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

4. 127. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Currò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono subordinate al raggiungimento degli obiettivi, in termini di raccolta differenziata, previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. 128. Guidesi, Borghesi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: « popolazione superiore ai 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « popolazione superiore ai 30.000 ».

4. 01. Ginato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per gli anni 2015-2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di infrastrutture a valenza sovracomunale

finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 02. Carra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività, consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 anche attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali, per ciascuno degli anni dal 2015 e 2016 gli obiettivi del patto di stabilità interno della provincia di Mantova sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la regione Lombardia nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto.

4. 03. Carra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. In via straordinaria per l'anno 2013 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le delibere delle

variazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate in data successiva al 30 novembre 2013, purché siano state pubblicate sul sito informatico entro il termine di cui all'articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. 04. Mariano.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Caso, Castelli, Sorial.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Currò.

Sopprimerlo.

Conseguentemente le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente emendamento sono destinate al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. 3. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese relative all'azienda scolastica pubblica.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 4. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per il miglioramento della rete stradale urbana.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 5. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per il miglioramento della rete stradale extra-urbana.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 6. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese relative ai servizi sociali ed assistenziali.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 7. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per il miglioramento della rete stradale urbana.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 8. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese relative all'istituzione di dissuasori di velocità nelle vicinanze dei plessi scolastici.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 9. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese relative all'edilizia scolastica pubblica.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 10. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per il miglioramento della rete stradale extra-urbana.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 11. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole il primo periodo con il seguente: Per l'anno 2013 è attribuito agli enti locali un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese relative ai servizi sociali ed assistenziali.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di Enti Locali).

5. 12. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 1 milione.

Conseguentemente le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente emendamento sono destinate al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. 13. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 5 milioni.

Conseguentemente le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente emendamento sono destinate al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. 14. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente emendamento sono destinate al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. 15. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del presente emendamento sono destinate al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. 16. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 17. Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:1

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. 18. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese con sede legale esclusivamente in Italia, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato ad agevolare la partecipazione delle suddette imprese all'Expo 2015, con dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica le condizioni e le modalità di accesso a tale Fondo.

1-ter. Le regioni provvedono ad individuare, nell'ambito del loro territorio, e imprese che hanno titolo all'accesso al Fondo di cui al comma 1-bis.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 19. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa.

5. 20. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015 di cui all'articolo 1 comma 102 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai fini delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco, si dispone di procedere entro sessanta giorni dall'appro-

vazione della presente legge, all'accertamento dell'idoneità motoria dei restanti candidati appartenenti alla graduatoria emanata con decreto ministeriale n. 1996 del 28 aprile 2008.

5. 21. Michele Bordo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

1. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il comma 3 è abrogato.

5. 22. Daga.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: confermate con la seguente: modificate;

6. 2. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: indicati nell'allegato 1 al presente decreto con le seguenti: da definire.

6. 3. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: non con la seguente: sono.

6. 4. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerto, Cariello, D'Inca.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: alla regione Sicilia.

6. 5. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. In via straordinaria, per l'anno 2014, gli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno possono destinare in ogni caso risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. 6. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerto, Cariello, D'Inca, Currò.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Controllo delle spese nei consigli regionali).

1. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale. Il controllo su tutti i rendiconti previsti dal citato articolo 1 consiste anche nella verifica che le spese e le entrate, da essi risultanti, siano state effettivamente sostenute o percepite; a tal fine le sezioni regionali della Corte dei conti:

a) accedono, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle stesse spese o entrate, anche se non allegata ai sensi del secondo periodo del comma 3 o non trasmessa a corredo ai sensi del primo periodo del comma 11;

b) si avvalgono, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

2. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti.».

3. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione.».

6. 01. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: i pagamenti dei tributi con le seguenti: il saldo dei tributi.

7. 2. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: sono effettuati con le seguenti: non sono da effettuare.

7. 3. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sopprimere le parole: tra il 24 gennaio e il 17 febbraio.

7. 4. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014 con le seguenti: entro il 1° gennaio 2015.

7. 5. Corda.

Al comma 1, sostituire le parole: tra il 24 gennaio e il 17 febbraio con le seguenti: tra il 24 giugno e il 17 luglio.

7. 6. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 24 gennaio con le seguenti: 24 giugno.

7. 7. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: 17 febbraio con le seguenti: 17 luglio.

7. 8. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: l'obbligo con le seguenti: la possibilità.

7. 9. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: debbono.

7. 10. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito con le seguenti: a soggetti pubblici autorizzati all'esercizio del credito.

7. 11. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: I soggetti autorizzati all'esercizio del credito con le seguenti: all'Ente Poste Italiane.

7. 12. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: un finanziamento con le seguenti: un contributo.

7. 13. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 1, sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata minima di 2 anni.

7. 14. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: della durata massima di due anni con le seguenti: della durata massima di 5 anni.

7. 15. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: 90 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.

7. 16. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 2, sostituire le parole: limitatamente con le seguenti: un importo superiore.

7. 17. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 5, sostituire la parola: accedere con la seguente: ottenere.

7. 18. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 5, sostituire le parole: ai soggetti con le seguenti: al soggetto.

7. 19. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 5, sostituire la parola: finanziatori con la seguente: erogatore.

7. 20. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 5, sostituire la parola: attestare con la seguente: definire.

7. 21. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 5, sopprimere la parola: telematicamente.

7. 22. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 5, sostituire le parole: i versamenti sospesi con le seguenti: gli importi dei versamenti sospesi.

7. 23. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 5, sostituire la parola: versamenti con la seguente: pagamenti.

7. 24. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 7, sostituire la parola: provvedimento con la seguente: atto.

7. 25. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 7, sostituire la parola: idoneo con la seguente: inidoneo.

7. 26. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 7, sostituire la parola: esporre con la seguente: indicare.

7. 27. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 7, sostituire le parole: sono stabiliti con le seguenti: saranno da stabilire.

7. 28. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 7, sostituire la parola: analogo con la seguente: identico.

7. 29. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 7, sostituire la parola: possono con la seguente: potranno.

7. 30. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 7, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: presentazione.

7. 31. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Al comma 7, sostituire la parola: finanziatori con la seguente: erogatori.

7. 32. Castelli, Sorial, Caso, Currò, Brungerotto, Cariello, D'Incà.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia del tessuto economico e produttivo della regione Sardegna, in particolare nei territori più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente

aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei fondi disponibili, provvede immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati.

7. 33. Piras, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni inerenti ai corpi della polizia locale).

1. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, le parole da: « e, nell'ambito » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « le guardie delle province e dei comuni ».

2. All'articolo 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale con apposito regolamento di attuazione.

2-ter Il regolamento di cui al comma 2-bis garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone e cose;

2-quater. Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro Elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui al comma 2-bis.

3. Il comma 1, dell'articolo 16-*quater*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente: « 1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ».

4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico » sono aggiunte le seguenti: « nonché al personale appartenente alla polizia provinciale e municipale ».

6. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le modifiche seguenti:

1) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: *b-bis)* in misura non inferiore ad un quarto della quota, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12;

2) alla lettera *c)* le parole: « a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12 » sono soppresse.

7. Il personale della polizia locale, è autorizzato a portare senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

8. Le modalità di porto dell'arma di cui al comma 7 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti:

a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

b) i casi di revoca o sospensione dell'affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati.

7. 01. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente.

ART. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio).

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato. È conseguentemente ripristinata l'organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le pa-

role: « si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate » sono sostituite dalle seguenti: « si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

7. 02. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Currò.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente.

ART. 7-bis.

Il pagamento dei mutui contratti per l'acquisto di immobili danneggiati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'inizio del 2014 è sospeso fino al 31 dicembre 2014.

7. 03. Lombardi, Daga.

DIS. 1.

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 1. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 2. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dai commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 3. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 4. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Dis. 1. 5. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Dis. 1. 6. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto.

Dis. 1. 7. Guidesi, Borghesi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 74

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 6 febbraio scorso.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, preliminarmente, ricorda l'importanza e la complessità dei contenuti dello schema di decreto in esame, che interviene su una materia, qual è quella della regolazione dei pedaggi stradali, che ha grande importanza anche dal punto di vista del perseguimento dell'obiettivo strategico di una politica sostenibile dei trasporti.

Ricorda altresì che, a seguito delle richieste emerse nel corso del dibattito, la Commissione ha svolto un approfondito lavoro istruttorio che ha portato, oltre che ad accogliere i chiarimenti del Governo sui criteri prioritari che hanno presieduto all'approntamento dello schema di decreto in esame, anche alla predisposizione, da parte degli uffici, di una nota tecnica relativa al processo di recepimento della direttiva n. 76 del 2011 nei principali Paesi europei.

Enuclea, quindi, i principali temi che, a suo avviso, meritano di essere tradotti in condizioni e osservazioni da inserire nella proposta di parere che si appresta a redigere e che è sua intenzione far pervenire ai membri della Commissione nella giornata di domani, in modo da poter deliberare su essa nella seduta già convocata di giovedì 27 febbraio.

In tal senso, conclude sollecitando tutti i colleghi a esprimere, anche informalmente, le eventuali proposte e osservazioni che, a loro avviso, sono meritevoli di essere tenute in considerazione in sede di predisposizione della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	76
Sui lavori della Commissione	76
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli articoli aggiuntivi 7.06 e 7.07 del relatore</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	80
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta ad Atene il 26 e 27 gennaio 2014	84
ALLEGATO 6 (<i>Relazione del Presidente della XIV Commissione onorevole Michele Bordo</i>) ..	100

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Vilnius il 7 e 8 luglio 2013 e sulla XLIX riunione della COSAC svolta a Dublino dal 23 al 25 giugno 2013	84
ALLEGATO 7 (Relazione del Presidente della XIV Commissione onorevole Michele Bordo) ..	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
ERRATA CORRIGE	85

SEDE REFERENTE

Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Stefano Quintarelli.

Sui lavori della Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) richiama l'attenzione di colleghi sul fatto che la Camera vota oggi la fiducia ad un Governo privo del Ministro per gli Affari europei. Si tratta di un grave errore, che dimostra la scarsa comprensione di come funzionino nella realtà i rapporti tra l'Italia e l'Unione europea e la mancata conoscenza della legge n. 234 del 2012. È peraltro circolata l'ipotesi di affidare le competenze del Ministro per gli Affari europei ad un Vice Ministro agli Affari esteri, che nemmeno potrebbe presiedere il Consiglio Affari Generali durante il semestre, la cui responsabilità la legge affida a un ministro. Ritiene che sia responsabilità della XIV Commissione attirare l'attenzione del Capo del Governo su questa situazione, o mediante un atto di indirizzo o attraverso una lettera del Presidente della Commissione, a nome di tutti i gruppi che convingano sul punto, chiedendo all'Esecutivo

di integrare quanto prima il Governo con un Ministro per gli Affari europei.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda di essere intervenuto questa mattina stessa in Assemblea, nonché con dichiarazioni pubbliche rese nei giorni scorsi, su una scelta che giudica sbagliata.

Osserva come non vi siano le condizioni perché la XIV Commissione nel suo complesso esprima un orientamento, ma ritiene che la sollecitazione avanzata dall'onorevole Buttiglione possa essere considerata, e si riserva in qualità di Presidente di intervenire, eventualmente con lettera, presso il Presidente del Consiglio segnalando l'istanza emersa in seno alla Commissione circa l'opportunità che il Governo indichi un Ministro per gli Affari europei.

Dalila NESCI (M5S) osserva che la questione in discussione non era prevista all'ordine del giorno della seduta.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) si potrebbe valutare l'ipotesi di una lettera sottoscritta unicamente dai deputati interessati.

Gea SCHIRÒ (PI) avanza l'ipotesi di inviare al Presidente del Consiglio una lettera congiuntamente con la 14a Commissione del Senato; ritiene che una lettera delle Commissioni, la cui titolarità non sia immediatamente identificabile con singoli gruppi, possa avere maggiore forza.

Gianni FARINA (PD) sottolinea come il Paese si trovi in un momento delicato e decisivo, e come in Europa si respiri un clima di pessimismo e di sfiducia totale nell'Europa. Ritiene che in questa situa-

zione il Governo Renzi debba porsi il problema di una rappresentanza forte in sede europea, attraverso la designazione di un Ministro per gli Affari europei.

Paola CARINELLI (M5S) prende atto delle interessanti riflessioni dei colleghi, ma ritiene occorra procedere all'esame degli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, chiarisce che, a norma di Regolamento, sono sempre garantiti gli interventi sui lavori della Commissione. Quello in discussione è peraltro un tema che riveste particolare rilievo per la XIV Commissione nella giornata in cui la Camera vota la fiducia al Governo.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) intervenendo per richiamo al Regolamento, ricorda che gli interventi per richiami al regolamento e sull'ordine di lavori hanno sempre la precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Emanuele PRATAVIERA (LNA), diversamente da quanto sostenuto dall'onorevole Buttiglione crede che il Presidente del Consiglio sappia bene cosa fare e in che direzione andare. Non si può che prendere atto che al momento non c'è la volontà di nominare subito il Ministro per gli Affari europei. Quello avanzato dai colleghi è un appello solo formalmente condivisibile, ma non politicamente.

Paolo ALLI (NCD) intende intervenire in controtendenza rispetto a quanto sostenuto dai colleghi che lo hanno preceduto. Ritiene infatti che prima di intraprendere qualsiasi azione, occorra comprendere la logica che il Governo intende perseguire sul punto. Il Ministro per le politiche europee è una figura importante, la sua presenza o meno non è certo indifferente. Ricorda tuttavia — è il suo giudizio politico — che in passato vi sono

stati Ministri per le politiche europee che hanno compiuto autentici disastri, con l'effetto di rendere scarsamente presente a Bruxelles la voce dell'Italia.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2013 — secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che, nell'ambito della Legge di delegazione europea 2013 — secondo semestre (C. 1836 Governo) sono stati presentati 5 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.06 del relatore ed 1 subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.07 del Relatore. I subemendamenti sono stati trasmessi alla Commissione di merito e saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Coglie l'occasione per segnalare altresì che, in qualità di relatore, ha presentato l'articolo aggiuntivo 23.09 alla Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo), che provvederà a trasmettere alla Commissione competente per il previsto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

Atto n. 51.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda di aver predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che ha provveduto a trasmettere ieri pomeriggio via mail a tutti i colleghi.

Fabiana DADONE (M5S) valuta positivamente la proposta di parere formulata dal relatore, al quale chiede di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera c), laddove si prevede, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta nel lavoro di redazione del « Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli essere umani ». Riterrebbe inoltre opportuno che il Piano contenesse anche norme di prevenzione ed educazione volte a ridurre la potenziale domanda di prestazioni nei confronti delle persone vittime di tratta.

Annalisa PANNARALE (SEL) ringrazia il relatore per il parere formulato e per le numerose condizioni poste, che ne rafforzano l'impatto. Riterrebbe tuttavia opportuno inserire alcune ulteriori osservazioni. La prima dovrebbe menzionare il tema del patrocinio gratuito, quale forma di tutela

più ampia per le vittime. Riterrebbe inoltre particolarmente importante fare un riferimento a moduli formativi da rendere obbligatori anche per il personale che è chiamato ad occuparsi delle vittime della tratta.

Condivide infine il rilievo avanzato dalla collega Dadone circa la necessità di esplicitare il coinvolgimento delle associazioni che si occupano della lotta alla tratta nella redazione del Piano nazionale.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) si associa alle considerazioni dei colleghi circa l'eccellente lavoro svolto dal relatore, che rafforza la posizione dell'Italia su un tema di particolare delicatezza, che sta a cuore a tutti.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi per gli importanti contributi offerti. Con riferimento alle osservazioni formulate da ultimo dall'onorevole Pannarale, osserva di aver appositamente affrontato in termini sfumati il tema della formazione, a fronte della differenziazione e disomogeneità delle competenze delle diverse figure professionali coinvolte. Quanto al tema del patrocinio gratuito, ritiene si tratti di uno strumento già previsto e che, ove richiesto, viene normalmente concesso in casi di questo genere.

Con riferimento alle indicazioni della collega Dadone ritiene si possa senz'altro trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera c), prevedendo – sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea – il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta nel lavoro di redazione del « Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli essere umani », ed indicando la necessità che il Piano contenga anche norme di prevenzione ed educazione volte a ridurre la potenziale domanda di prestazioni nei confronti delle persone vittime di tratta.

Annalisa PANNARALE (SEL) comprende la posizione del relatore sul gratuito patrocinio, ma insiste invece sul tema della formazione degli operatori, evidenziando che spesso ci si confronta con personale non sufficientemente preparato a confrontarsi con specifiche situazioni di difficoltà e vulnerabilità, quali sono quelle che caratterizzano le vittime della tratta.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, al fine di recepire correttamente l'indicazione della collega Pannarale, ritiene possibile inserire una ulteriore condizione che faccia riferimento all'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi formativi di cui al considerando 25 della Direttiva, da recepire integralmente.

Alla luce del dibattito svoltosi, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ricorda di aver predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha provveduto a trasmettere questa mattina via mail a tutti i colleghi.

Annalisa PANNARALE (SEL) chiede alla relatrice la possibilità di integrare la

proposta di parere con ulteriori osservazioni.

La prima riguarda il comma 6-ter dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera e) dello schema di decreto in esame, che prevede un'attività ispettiva presso le installazioni, con oneri a carico del gestore, svolta dall'autorità di controllo e finalizzata all'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni medesime. Occorrerebbe in proposito sostituire le parole « degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate », con le parole « degli aspetti ambientali inerenti l'esercizio delle installazioni interessate ». Ciò al fine di far sì che l'ispezione in fase di controllo consideri gli aspetti emissivi regolamentati dall'AIA.

Una seconda osservazione dovrebbe essere rivolta all'articolo 15 dello Schema di decreto, al fine di esplicitare che le misure introdotte dal Titolo III-*bis* – che definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti – non debbano in alcun modo comportare una deroga ai limiti alle emissioni previsti.

Sempre all'articolo 15, occorrerebbe sopprimere il punto 4, lettera b), dell'articolo 237-*quater*, che esclude dall'ambito di applicazione delle nuove e più severe norme i rifiuti derivanti dall'attività estrattive petrolifere *off-shore* inceneriti sulle piattaforme.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ritiene che le indicazioni della collega Pannarale possano essere inserite nel parere nella forma di osservazioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), come da ultimo concordato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 57.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda di aver predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha provveduto a trasmettere questa mattina via mail a tutti i colleghi.

Stefano VIGNAROLI (M5S) giudica favorevolmente la proposta di parere, alla quale riterrebbe utile inserire una ulteriore osservazione volta ad inasprire le sanzioni pecuniarie definite dall'articolo 21 per gli operatori economici che non ottemperano ad alcuni obblighi disciplinati in recepimento della direttiva.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ritiene opportuno mantenere la congruenza delle pene previste dallo schema di decreto in oggetto con quelle comminate negli altri ordinamenti europei, anche al fine di non determinare svantaggi per le imprese italiane.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.

Atto n. 68.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Magda CULOTTA (PD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi sul provvedimento presso la Commissione Ambiente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Atto n. 75.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 febbraio scorso, il relatore Guerini ha illustrato i contenuti dell'atto. Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Atto n. 69.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione è finalizzato al recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il Governo interviene sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96); la direttiva è inserita nell'allegato B. Il termine per il recepimento della direttiva 2012/19/UE è scaduto il 14 febbraio 2014.

Il recepimento della direttiva 2012/19/UE è volto al superamento delle criticità operative derivate dall'applicazione della prima direttiva in materia di RAEE 2002/96/UE, cd. direttiva WEEE, Waste of Electric and Electronic Equipment), recepita con decreto legislativo n. 151 del 2005, nonché al completamento del quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/UE sui rifiuti. Lo schema in esame sostituisce il vigente decreto legislativo n. 151 del 2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione di alcune norme che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio tuttora vigente, e dell'articolo 20, comma 4, che garantisce continuità alla normativa in materia di « RAEE storici » (RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato fino al 13 agosto 2005).

Nella descrizione del contenuto dell'atto, che si compone di 42 articoli e di 10 allegati, darà conto della corrispondenza delle varie norme alle disposizioni contenute nella direttiva 2012/19/UE.

Negli articoli da 1 a 7 sono disciplinati i principi generali sulla gestione dei RAEE. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva, le finalità del decreto consistono nell'adozione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE (articolo 1). Secondo quanto disposto dall'articolo 2 e dagli allegati I, II, III e IV della direttiva, l'operatività delle disposizioni (articolo 2) è suddivisa in due

periodi; si prevede un regime transitorio, operante dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 14 agosto 2018, per le categorie di AEE indicate negli allegati I e II che, rispetto alla legislazione vigente, ricomprendono i pannelli fotovoltaici, mentre il secondo periodo (a regime) decorre dal 15 agosto 2018, estendendo il campo di applicazione a tutte le AEE immesse sul mercato (allegati III e IV). L'articolo 3, in conformità con l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva, specifica le condizioni di esclusione dall'applicazione delle norme. L'articolo 4 reca le definizioni contenute nella direttiva. Segnalo in particolare la modifica della definizione di « produttore », volta a ricomprendere anche i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo che vendono sul mercato nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici. Altra importante novità è la modifica della definizione di RAEE domestici, che si estende ai c.d. RAEE dual use, vale a dire i rifiuti di AEE che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici. L'articolo 5 prevede, in coerenza con l'articolo 4 della direttiva, l'emanazione di un decreto interministeriale diretto, tra i vari scopi, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo n. 15 del 2011, di attuazione della direttiva 125/2009/CE. L'articolo 6, in linea con l'articolo 6 della direttiva, individua nelle operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo le azioni prioritarie per la gestione dei RAEE, definendone, all'articolo 7, le modalità e gli strumenti operativi, come disposto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva.

Ulteriori disposizioni per la gestione dei RAEE sono rivolte ai produttori e ai distributori, ai quali vengono attribuiti obblighi previsti nella direttiva, in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore. L'articolo 8 prevede obblighi a carico dei produttori di RAEE. L'articolo 9 disciplina, come previsto dal-

l'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva, le modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi individuali di gestione dei RAEE, basati su un riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente. L'articolo 10 disciplina invece i sistemi collettivi, sottoposti anch'essi al controllo preliminare del Ministero dell'ambiente, sotto forma di approvazione dello statuto.

Gli articoli da 11 a 19 dello schema contiene inoltre norme sul deposito preliminare alla raccolta, nonché su raccolta, trattamento adeguato e recupero. Secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della direttiva, l'articolo 11 fissa le modalità e le condizioni di ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. La principale novità consiste nell'introduzione del ritiro « uno contro zero » per i RAEE di piccolissime dimensioni, ovvero la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di dimensioni esterne fino a 25 cm, conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Inoltre lo schema prevede che i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi, anziché con cadenza mensile come previsto dalla normativa vigente, in un'ottica di semplificazione, peraltro garantita dalla esclusione dell'applicazione della normativa sui rifiuti. L'articolo 12 prevede specifiche misure ed azioni finalizzate agli obiettivi della raccolta differenziata dei RAEE domestici e di recupero, come stabilito all'articolo 5 della direttiva, che al paragrafo 3 contiene una disposizione innovativa, in base alla quale la raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, le lampade fluorescenti contenenti mercurio, i pannelli fotovoltaici e le apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell'Allegato III. L'articolo 13 stabilisce le modalità per la raccolta differenziata dei RAEE professionali, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva. L'articolo 14 specifica, in linea con l'articolo 7 della direttiva, gli

obiettivi di raccolta differenziata annuali, confermando, fino al 2015, l'obiettivo minimo di raccolta per i soli RAEE domestici (4 kg in media per abitante), e stabilendo, a partire dal 2016, un tasso annuale minimo di raccolta di RAEE domestici e professionali pari al 45 per cento dell'immesso sul mercato che, dal 2019, è elevato al 65 per cento dell'immesso sul mercato o, in alternativa, all'85 per cento dei RAEE domestici e professionali prodotti sul territorio nazionale. In attesa che la Commissione europea definisca una metodologia comune per calcolare il volume di RAEE prodotti sul mercato nazionale, il comma 2 consente al Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, di definire una metodologia di calcolo da applicarsi sull'intero territorio nazionale. All'ISPRA è affidato il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta. L'articolo 15 disciplina, come previsto dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva, le modalità per il ritiro (da parte dei produttori) dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali, al fine di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei citati RAEE. L'articolo 16 disciplina, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, il ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori. L'articolo 17 disciplina il trasporto e l'avvio al trattamento dei RAEE raccolti, in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE, imponendo l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, come previsto dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. L'articolo 18 definisce, come indicato all'articolo 8 della direttiva, il trattamento adeguato per tutti i RAEE. In attesa della definizione da parte della Commissione UE delle norme minime di qualità per il trattamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva si prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'ambiente finalizzati a individuare le modalità tecniche ulteriori, rispetto a quelle

contenute agli allegati VII e VIII, da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento e le relative modalità di verifica. L'articolo 19 stabilisce gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio individuati dall'articolo 11 della direttiva. Segnalo che gli obiettivi previsti dall'Allegato V fino al 14 agosto 2015 sono analoghi a quelli previsti dal vigente articolo 9 del decreto legislativo n. 151 del 2005; la novità è invece caratterizzata dall'aumento degli obiettivi minimi da conseguire, nonché dalla sostituzione di obiettivi di riciclaggio con obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.

La disciplina delle autorizzazioni, delle spedizioni e della vendita a distanza per i RAEE e gli AEE è contenuta negli articoli da 20 a 23. L'articolo 20, come previsto dall'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva, regola le autorizzazioni per gli impianti di trattamento dei RAEE, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dettate dalla disciplina generale sui rifiuti (articolo 208 del D.Lgs. 152/2006). L'articolo 21 disciplina, come stabilito all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva, le condizioni per le spedizioni all'estero dei RAEE, che consentono ai RAEE esportati di essere conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 del decreto in esame. In attuazione dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, si rende obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi previsti nell'Allegato VI per tutte le spedizioni all'estero di AEE usate, al fine di non eludere la normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e porre un rimedio alla piaga delle esportazioni illegali di RAEE. L'articolo 22 stabilisce gli obblighi inerenti la vendita a distanza di AEE, previsti dall'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva, per il produttore e per il distributore. Gli articoli da 23 a 25 dello schema riguardano la disciplina sul finanziamento delle attività di ritiro e trasporto dei RAEE. L'articolo 23 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE (storici e non) provenienti dai nuclei domestici, previste dall'articolo 12 della direttiva, che è a carico dei produttori presenti sul

mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi. L'articolo 24 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE professionali, previsto dall'articolo 13 della direttiva. L'articolo 25 definisce le garanzie finanziarie da versare da parte del produttore all'atto di immissione di AEE sul mercato, estendendo, come prevede l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, tale istituto anche nei casi in cui il produttore adempia ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo.

La disciplina delle informazioni per la gestione dei RAEE è contenuta negli articoli da 26 a 32. L'articolo 26 definisce, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva, gli obblighi di informazione agli utilizzatori da parte dei produttori di AEE. L'articolo 27 individua, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva, ulteriori obblighi di informazione (gratuita), da parte dei produttori, agli impianti di trattamento e riciclaggio, relativamente alla preparazione per il riutilizzo e il trattamento adeguato dei RAEE. L'articolo 28 contiene la disciplina, introdotta dagli articoli 14 e 15 della direttiva, che prevede l'obbligo, per il produttore, di indicare sulle AEE il marchio di identificazione del produttore (per le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005) e il simbolo per la raccolta differenziata indicato nell'allegato IX; a questo proposito segnalo che il simbolo per la marcatura delle AEE non è identico a quello previsto dal corrispondente allegato della direttiva, il quale si limita ad indicare un contenitore di spazzatura mobile barrato, mentre il simbolo previsto dallo schema aggiunge una barra orizzontale nera che dovrebbe indicare AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'articolo 29 reca la disciplina del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, in conformità all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva. L'articolo 30 introduce (in attuazione dell'articolo 17 della direttiva) e disciplina la figura giuridica e le funzioni del rappresentante autorizzato del produttore. L'articolo 31 disciplina il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e le

comunicazioni alla Commissione europea, come stabilito dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva. L'articolo 32 prevede lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa tra le competenti autorità degli Stati membri dell'UE, come disposto nell'articolo 18 della direttiva.

Gli articoli da 33 a 37 disciplinano le attività di coordinamento, controllo e vigilanza. L'articolo 33 disciplina le funzioni del Centro di Coordinamento, che riunisce tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, svolgendo un ruolo di garante dell'omogeneità e uniformità della gestione dei RAEE sul territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento dei gestori dei RAEE e la raccolta dei dati e delle informazioni, che completano l'attività svolta dall'ISPRA. L'articolo 34 prevede l'acquisizione annuale di specifiche informazioni, da parte del Centro di coordinamento. L'articolo 35 disciplina l'attività del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, senza modificare i compiti e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato, già previste dal decreto ministeriale n. 185 del 2007. L'articolo 36 disciplina l'organizzazione del Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE che coordina le varie categorie rappresentate, nonché l'attività del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo.

L'articolo 37 disciplina le attività di ispezione e monitoraggio, svolte dalle autorità competenti, come stabilito dall'articolo 23 della direttiva.

L'articolo 38 disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti nel decreto, introducendo, ai commi 9-12, ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste dal vigente D.Lgs. 151/2005.

Gli articoli 39 e 41 recano rispettivamente la disciplina per la modifica degli allegati e le disposizioni finanziarie. L'articolo 40 reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 42 reca le abrogazioni esplicite di determinate disposizioni a de-

correre dalla data di entrata in vigore del decreto.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 25 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta ad Atene il 26 e 27 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il 26 e 27 gennaio 2014 si è recato ad Atene per partecipare alla riunione dei Presidenti COSAC e presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 6*).

La Commissione prende atto.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Vilnius il 7 e 8 luglio 2013 e sulla XLIX riunione della COSAC svolta a Dublino dal 23 al 25 giugno 2013.

Michele BORDO, *presidente*, riporta in estrema sintesi anche le risultanze di due precedenti riunioni svoltesi in ambito COSAC, la plenaria di Dublino dello scorso giugno e la riunione dei Presidenti dello scorso luglio, sulle quali si era riferito in ufficio di Presidenza (*vedi allegato 7*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 178 del 12 feb-

braio 2014, a pagina 322, prima colonna, ultima riga, sostituire le parole: « 7. 05. Il Relatore » con le seguenti: « 7. 11. Il Relatore ».

A pagina 323, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire la parola: « 3. » con la seguente: « 2. »

A pagina 323, prima colonna, trentanovesima riga, sostituire la parola: « 4. » con la seguente: « 3. »

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

SUBEMENDAMENTI AGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI 7.06 e 7.07 DEL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « , anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base; ».

0. 7. 06. 1. Chaouki, Zampa, Marazziti.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: « a-bis) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande; ».

0. 7. 06. 2. Chaouki, Zampa, Marazziti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: « , inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare ».

0. 7. 06. 3. Chaouki, Zampa, Marazziti.

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: « garantire la previsione di

procedure non diversificate di esame delle domande e ».

0. 7. 06. 4. Chaouki, Zampa, Marazziti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: « ed assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo ».

0. 7. 06. 5. Chaouki, Zampa, Marazziti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « di accoglienza » inserire le seguenti: « che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e ».

0. 7. 07. 1. Chaouki, Zampa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Atto n. 51).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI;

ricordato che il provvedimento interviene in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96);

rilevato che lo schema di decreto legislativo recepisce in modo non del tutto adeguato alcune disposizioni previste nella direttiva citata;

rilevato che lo schema di decreto è stato predisposto su proposta del Ministro degli affari europei, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, e che sarebbe stato opportuno concertare lo schema anche con il Ministro per l'integrazione o, quanto meno, acquisirne l'orientamento sulla tematica della tratta degli esseri umani e della protezione delle vittime;

rilevato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo mira a recepire quanto previsto dalla direttiva circa il

concetto di vulnerabilità, così come indicato nel considerando n. 12 e nell'articolo 2 della direttiva stessa, volendo così rispettare il criterio di cui all'articolo 5 lett. d) contenuto nella legge di delegazione europea n. 96/13 che ha previsto che « la definizione di « persone vulnerabili » tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza di genere » e osservato che però che l'articolo 1 non appare idoneo a rispondere agli obiettivi evidentemente perseguiti dalla direttiva europea la quale da una parte, al considerando 12 fa riferimento alle persone vulnerabili al fine di invocare norme più severe quando le vittime possano essere ricondotte a tale ambito, dall'altra all'articolo 2 comma 2 fornisce la definizione di « posizione di vulnerabilità » con riferimento ad uno dei metodi coercitivi di cui al comma 1 e che perciò occorre che l'articolo 1 dello schema sia integrato con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità;

rilevato che all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nella riscrittura degli articoli 600 e 601 del codice penale, si è voluto fornire una definizione dei reati rispettivamente di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone rispondente a quella della direttiva europea e che però l'articolo 2 non recepisce alcune previsioni importanti

contenute nell'articolo 2 della direttiva stessa tra cui la definizione di « posizione di vulnerabilità » così come formulata nella direttiva, la previsione di cui al comma 4 per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione di cui al co. 1 dello stesso articolo 2, la previsione di cui al comma 5 relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza dei metodi coercitivi di cui al co. 1 e osservato che perciò sarebbe stato più opportuno formulare la norma nazionale ricalcando esattamente l'articolo 2 della direttiva;

rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo non recepisce adeguatamente l'articolo 13, comma 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere « affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione a norma degli articoli 14 e 15 », perché l'articolo 4, comma 2 dello schema di decreto legislativo in primo luogo rinvia la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età a un successivo decreto del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri e in secondo luogo limita ai casi in cui sia « strettamente necessario, l'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche », mentre sembra prevedere che la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età vada applicata in via ordinaria;

osservato che perciò l'articolo 4 co. 2 dello schema non appare conforme ai criteri di delega stabiliti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 6 agosto 2013, n. 96 che vincola il Governo, ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE, a « definire meccanismi affinché i minori non accompagnati vittime di tratta siano prontamente identificati, se strettamente

necessario anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate ».

ritenuto che nel rispetto di tali criteri di delega, dunque, la disciplina della procedura multidisciplinare di determinazione dell'età deve essere definita nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/36/UE e non può essere rinviata a un successivo decreto interministeriale, anche perché si tratta di disciplina coperta da riserve di legge in materia di condizione dello straniero (articolo 10, comma 2 Cost.), di provvedimenti limitativi della libertà personale (articolo 13 Cost.) o di libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16 Cost.) o di trattamenti sanitari obbligatori (articolo 32 Cost.) o di prestazioni personali (articolo 23 Cost.), nonché in materia di procedimenti e autorità giudiziarie;

osservato inoltre, che dal principio in base a cui la determinazione dell'età deve essere condotta secondo procedure appropriate, dunque secondo standard scientificamente attendibili, deriva che gli atti di natura interministeriale in materia debbano essere adottati dal Ministero della Salute o quanto meno di concerto con tale Ministero;

ricordato inoltre che l'articolo 5 della legge delega specifica che la procedura di determinazione dell'età può essere applicata solo « se strettamente necessario », ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;

osservato che nell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo è sicuramente da condividere la previsione per cui siano previsti specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione delle Amministrazioni, ma che per rendere più efficace tale disposizione sia opportuno che tale disposizione preveda che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi,

così com'è di prassi in ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea;

osservato che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo non sembra contribuire alla creazione di un sistema efficace di risarcimento delle vittime sotto il seguente profilo: la previsione di un termine decadenziale di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza penale per la presentazione della domanda di accesso al Fondo rispetto all'obbligo di dimostrazione di aver esperito – dunque in tale breve lasso di tempo – l'azione civile e le procedure esecutive appare incongrua laddove non è dato comprendere come potrebbe una vittima riuscire a presentare la domanda di indennizzo senza incorrere nella suddetta decadenza se, com'è noto, i tempi della giustizia civile mai le consentirebbero entro lo stesso termine di aver concluso l'azione esecutiva dimostrando così il mancato risarcimento da parte dell'autore del reato;

ritenuto per tale motivo che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo debba essere riscritto in modo conforme alla direttiva *in parte qua*;

osservato che l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo investe del ruolo di « relatore nazionale o meccanismo equivalente » di cui all'articolo 19 della direttiva europea il Dipartimento per le pari opportunità, assegnandogli i compiti previsti dal legislatore europeo agli artt. 19 e 20 (lettere *b*) e *c*) dell'articolo 7) oltre che mantenendo in capo al Dipartimento stesso quelli che storicamente erano i compiti della Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento presso il Dipartimento stesso (lettera *a*) articolo 7) e che però non appare chiaro se tale intervento miri ad un definitivo smantellamento della Commissione stessa, scelta che non sarebbe condivisibile nell'ottica della opportunità di mantenere un organismo che, all'interno del Dipartimento – il quale ha molteplici competenze nel campo delle

pari opportunità – si occupi esclusivamente del tema in questione;

osservato che l'articolo 8 del decreto legislativo prevede l'introduzione del comma 3-*bis* dell'articolo 18 D.Lgs. 286/98 mirando ad unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 stesso e all'articolo 13 L. n. 228/2003 creando un unico « programma di emersione, assistenza e integrazione sociale » strutturato in due fasi, una prima di assistenza in via transitoria – evidentemente per quelle situazioni in cui si pone la necessità di verificare la reale situazione e la volontà della persona di aderire al programma – ed una seconda di prosecuzione dell'assistenza e integrazione sociale;

rilevato che tale previsione ricalca l'attuale prassi operativa, non è dato comprendere se la formalizzazione di un unico programma comporterebbe una riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del privato sociale che oggi in tutta Italia si occupano dell'assistenza e protezione delle vittime, eventualità da scongiurare dove si voglia mantenere in vita l'attuale sistema anti tratta;

osservato che l'articolo 8 recepisce soltanto parzialmente l'articolo 11 della direttiva, che prevede una serie di obblighi a carico degli Stati relativi all'assistenza e sostegno alle vittime di tratta di esseri umani e che perciò l'articolo 8 debba essere integrato per dare completa attuazione all'articolo 11 della direttiva;

osservato che nell'articolo 9 è apprezzabile la volontà di adottare il piano nazionale contro la tratta che l'Italia ancora oggi non possiede, sebbene vanti un sistema efficace a tutela delle vittime di tratta e che è auspicabile che tale piano contenga linee guida volte alla corretta identificazione delle vittime in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 11 della direttiva europea e che sia altresì previsto, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento nel lavoro di redazione di tale piano delle

associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano ampiamente coinvolte;

osservato che il primo comma dell'articolo 10, nel rimandare l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni sembra violare i criteri di delega legislativa stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, il cui articolo 5, comma 1, lettera *b*) stabilisce che sia il Governo a « prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela »;

osservato che il secondo comma dell'articolo 10, nello stabilire che allo straniero « sono fornite adeguate informazioni in lingua a lui comprensibile in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale » non sembra essere sufficientemente chiaro in ordine alle modalità con cui tali informazioni sono fornite e ai soggetti cui spetta detto onere;

osservato infine che lo schema di decreto legislativo omette di recepire le norme di cui all'articolo 8 della direttiva europea, che prevede la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 1 dello schema sia integrato con una previsione relativa all'aumento di pena ogniqualvolta vi sia un soggetto in posizione di vulnerabilità inserendo negli artt. 600, 601 e 602 del codice penale specifiche circostanze aggra-

vanti per i casi in cui la vittima si trovi in condizione di vulnerabilità e altresì indicando tutte le circostanze elencate nel considerando 12 della direttiva europea;

2) sia integrato l'articolo 2 con la previsione per cui il consenso della vittima è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nello stesso articolo e con la previsione relativa ai minori, per i quali la condotta è punita come reato di tratta anche in assenza di tali metodi coercitivi;

3) sia modificato l'articolo 4 come segue:

a) si recepisca l'articolo 13, comma 2 della direttiva 2011/36/UE, prevedendo che, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione previste per i minori vittime della tratta; si preveda che a tal fine, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire al più presto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni presunta vittima della tratta di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, ove vi sia motivo di ritenere che sia un minore;

b) sia disciplinata la procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, nel rispetto dei criteri di delega stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, in particolare prevedendo che essa possa essere applicata solo se strettamente necessario, ovvero nel caso in cui in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima di tratta e non disponga di documenti di identificazione, anche se scaduti, o non risulti possibile ottenere prove documentali a riguardo;

c) si preveda che fino a quando l'interessato non sia stato identificato dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, esclusi i casi di domande di asilo, entro un termine ragionevole ovvero quando non siano disponibili i risultati della perizia sull'età disposta dall'autorità

giudiziaria, anche su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la minore età deve essere presunta e dunque si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare il collocamento in una struttura di accoglienza per minori, la nomina del tutore e la sospensione dell'adozione e dell'esecuzione di tutte le misure che possano ledere i diritti, inclusi i provvedimenti di respingimento, di espulsione e di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione;

d) si preveda che nel rispetto del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio e del principio del superiore interesse del minore, nel caso in cui dal primo esame effettuato sulla base di una determinata metodologia, scelta tra quelle meno invasive possibili, l'età anagrafica stimata risulti compatibile con la minore età, non si devono effettuare ulteriori esami, a meno che ciò sia nell'interesse del minore; qualora invece l'età stimata non risulti compatibile con la minore età si procede ad ulteriori esami che si svolgono con una metodologia multidisciplinare;

e) l'accertamento dell'età deve svolgersi sulla base di un protocollo multidisciplinare, stabilito e aggiornato almeno ogni tre anni in base agli sviluppi della ricerca scientifica in materia di metodi per l'accertamento dell'età, deliberato dal Consiglio superiore di Sanità, previa consultazione pubblica di associazioni ed esperti, ed è svolto da una *équipe* medica, alla presenza del legale rappresentante e di un mediatore culturale, a meno che il presunto minore richieda che non siano presenti, previa informazione completa all'interessato del tipo di visita, delle sue conseguenze e della possibilità di rifiutarsi e previo colloquio da svolgersi con il presunto minore, nel rispetto del diritto alla partecipazione di cui all'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alla presenza di un mediatore culturale;

f) ogni Regione comunichi al Ministero della salute, al Ministero dell'interno

e al Ministero della giustizia e alle autorità giudiziarie che hanno sede nella regione stessa i centri medici specializzati competenti ad effettuare le perizie per l'accertamento dell'età, da individuarsi in strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici, capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore. Tali strutture devono garantire che le procedure siano affidate sempre a personale in possesso di competenze mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche adeguate allo scopo ovvero di personale sanitario dotato di specifiche competenze ed esperienze in materia di metodi per l'accertamento dell'età e che i diversi professionisti adottino criteri di valutazione omogenei, al fine di evitare un'eccessiva difformità negli accertamenti;

g) si rinvii la disciplina delle norme di dettaglio a un decreto del Ministero della Salute, su conforme parere del Consiglio superiore della sanità e previa consultazione anche delle associazioni di tutela degli stranieri, di concerto con Ministro con delega alle pari opportunità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Affari Esteri. Nel decreto devono essere comunque disciplinati i presupposti per l'accertamento dell'età, il trattamento del presunto minore nelle more dell'accertamento, l'autorità competente a disporre l'accertamento dell'età, la tutela, la legale rappresentanza e il consenso informato, i metodi e la procedura per l'accertamento dell'età, il principio di presunzione di minore età in caso di dubbio, l'attribuzione della data di nascita e comunicazione degli esiti della perizia, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e la possibilità di stipula di protocolli locali per dare attuazione al protocollo nazionale.

4) l'articolo 5 sia modificato prevedendo che le associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta siano coinvolte nei moduli formativi, così com'è di prassi in

ambito internazionale secondo l'approccio multidisciplinare e sulla scorta di quanto previsto dal considerando 6 della direttiva europea;

5) l'articolo 6 sia riformulato in considerazione della criticità procedurale espressa in premessa;

6) l'articolo 8 preveda le seguenti ulteriori modificazioni:

a) l'articolo 18 D.Lgs. 286/98 venga modificato anche al fine di introdurre la facoltatività della denuncia della vittima ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, aspetto già presente nel nostro ordinamento ma non esplicitamente previsto da norma di fonte primaria, bensì dal regolamento di attuazione, nello specifico l'articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 394/1999: dopo il comma 1 dello stesso articolo 18 venga introdotto un comma 1-*bis* che preveda espressamente che il permesso di soggiorno viene rilasciato, in presenza dei presupposti di cui al comma 1 anche in assenza di querela da parte della persona straniera vittima di uno dei reati indicati nello stesso comma;

b) sia introdotta una norma nella legge n. 228/03 che preveda che il programma di assistenza sia garantito anche a coloro per i quali vi sia un ragionevole motivo di ritenere che siano stati vittime di uno dei reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p. Una simile previsione potrebbe essere inserita dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228 (comma 1-*bis*);

c) sia introdotta nel Decreto Legislativo n. 286/98 una norma (articolo 19 comma 2-*ter*) che preveda che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone per cui vi sia ragionevole motivo di ritenere che siano vittime di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. o comunque di una situazione di grave sfruttamento, resti sospeso fino a non sia accertata la eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 D.Lgs. 286/98.

7) sia recepito l'articolo 8 della direttiva europea, a tal fine prevedendo una disposizione che preveda la clausola di non punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto come conseguenza diretta di uno degli atti di cui agli artt. 600 e 601 c.p.;

8) fermo restando che i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale o umanitaria, identificati come vittime della tratta di esseri umani, possono accedere al sistema di protezione sociale e integrazione previsto dall'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 senza dover rinunciare al proprio permesso di soggiorno, alla domanda per la protezione internazionale o allo status di beneficiario di protezione internazionale, all'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 venga inserito il seguente:

« 3-*bis*. La Commissione Territoriale sospende il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale ed invita il richiedente ad avere un colloquio con un operatore specializzato nell'assistenza alle vittime di tratta, al fine di un'eventuale trasmissione degli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale ».

9) si preveda all'articolo 9, sulla scorta di quanto indicato nel considerando 6 della direttiva europea, il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative nella tutela e assistenza delle vittime di tratta nel lavoro di redazione del « Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani » che deve contenere anche norme di prevenzione ed educazione volte a ridurre la potenziale domanda di prestazioni nei confronti delle persone vittime di tratta;

10) all'articolo 5 venga recepito integralmente l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi formativi di cui al considerando 25 della Direttiva;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la disciplina sull'accertamento della minore età prevista nell'articolo 4 sia applicabile, salvo che altre disposizioni legislative statali dispongano diversamente, anche nelle ipotesi indicate dall'articolo 349 del codice di procedura penale e in qualsiasi altro tipo di procedimento amministrativo o giudiziario in cui sia necessario l'accertamento dell'età della persona straniera o apolide coinvolta;

b) valuti l'opportunità che il meccanismo equivalente previsto all'articolo 7 per le funzioni che è chiamato a svolgere

sia un organismo indipendente, analogamente a quanto previsto in altri paesi dell'Unione Europea;

c) valuti il Governo la compatibilità tra i criteri di delega legislativa stabiliti dalla legge 6 agosto 2013, n. 96 e la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, laddove si rimanda l'individuazione di misure di coordinamento tra i sistemi di tutela delle vittime di tratta e in materia di asilo alle Amministrazioni coinvolte (e non al Governo);

d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio all'articolo 10 comma 2 le modalità con cui le informazioni devono essere fornite e i soggetti cui spetta detto onere.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Atto n. 53).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 53 legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

rilevato che lo schema di decreto è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED – *Industrial Emissions Directive*) con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali, inclusa la direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control* - in materia di emissioni industriali);

rilevato che i destinatari della direttiva 2010/75/UE sono le attività industriali ad elevato potenziale inquinante (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.), con esclusione delle attività di ricerca e sviluppo nonché delle sperimentazioni di nuovi prodotti e processi;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega, contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (n. 96 del 2013), rientra la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi e che in virtù dei principi generali contenuti nell'articolo 32 della legge 234 del 2012, gli atti di recepimento non possono prevedere l'introduzione o il man-

tenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

ricordato che il 20 marzo 2013 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/146 per il mancato recepimento della direttiva 2010/75/UE, entro il termine fissato al 7 gennaio 2013;

ricordato che la Corte di giustizia dell'UE ha emesso una sentenza (sentenza 31 marzo 2011, causa C 50/10) che riconosce l'Italia responsabile di non aver adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva IPPC – ovvero mediante il riesame aggiornato delle prescrizioni – che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE, entro i termini previsti dalla direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC), attualmente rifiuta nella direttiva 2010/75/UE;

evidenziato che l'articolo 1, lettera a) dello schema di decreto introduce la definizione di installazione e che l'articolo 3 della direttiva, nel definire l'installazione fa anche riferimento all'allegato VII che elenca le attività che utilizzano solventi organici, mentre tale richiamo non è considerato dallo schema in esame;

evidenziato che l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto introduce una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, prescrivendo un contenuto meno dettagliato di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

evidenziato che l'articolo 7, comma 5, lettera *f*), prevede che il gestore, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta all'autorità competente una relazione di riferimento (comma 9-*quinquies* dell'articolo 29-*sexies* del Codice ambientale), il cui contenuto è definito dall'articolo 22 della direttiva con norme di dettaglio che non vengono recepite dallo schema in esame, nel quale si rinvia la fissazione delle modalità di redazione della relazione medesima ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (comma 9-*sexies*);

evidenziato che l'articolo 15 dello schema di decreto introduce l'articolo 237-*sexies* recante disciplina del contenuto dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento, in recepimento della direttiva che all'articolo 45, contempla, tra le condizioni dell'autorizzazione, le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue (lettera *d*), che non sono riportate nel testo dell'articolo 237-*sexies*, nonché la previsione circa la riesamina periodica e l'aggiornamento, ove necessario, delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente (paragrafo 4), che non è rinvenibile nell'articolo 237-*sexies*;

considerato che l'articolo 6 dello schema di decreto – senza essere finalizzato a recepire corrispondenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE – interviene su norme in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA (c.d. *screening*) per le modifiche o le estensioni dei progetti già sottoposti a VIA, che sono oggetto di novellazione da parte dell'articolo 15 del disegno di legge europea – *bis* (A.C. 1864), attualmente in corso di esame parlamentare;

evidenziato che l'articolo 7, comma 3, lettera *c*), inserisce all'articolo 29-*quater*, comma 12 del Codice ambientale una disposizione in forza della quale nell'AIA si prevede l'indicazione della data entro la quale le prescrizioni debbono essere at-

tuate e che tale disposizione non sembra trovare corrispondenza nel testo della direttiva, recante soltanto una norma di carattere generale secondo cui gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione;

evidenziato che l'articolo 7, comma 5, lettere *e*) e *f*) dello schema modificano l'articolo 29-*sexies* del Codice ambientale (commi 7, 7-*bis* e 9) con disposizioni riguardanti il contenuto dell'AIA, relativamente alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, e le modifiche all'impianto disposte dall'AIA, che non sembrano trovare una esatta corrispondenza nelle norme della direttiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità – tenendo conto delle specifiche e puntuali prescrizioni contenute nelle corrispondenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE – di integrare le disposizioni dello schema di decreto di cui all'articolo 1, lettera *a*); articolo 7, comma 2; articolo 7, comma 5, lettera *f*); e articolo 15;

b) valuti il Governo l'opportunità di limitare gli interventi di modifica della normativa vigente, contenuti nello schema di decreto in esame, e ritenuti necessari per il corretto recepimento della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito delle prescrizioni della direttiva medesima, senza introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti in sede europea, con previsioni di oneri e procedure non strettamente necessari o di vincoli più restrittivi a carico dei soggetti destinatari delle norme;

c) valuti il Governo l'opportunità, al comma 6-*ter* dell'articolo 29-*sexies*, come introdotto dall'articolo 7, comma 5, lettera

e) dello schema di decreto in esame, di sostituire le parole « degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate », con le parole « degli aspetti ambientali inerenti l'esercizio delle installazioni interessate »;

d) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 237-*bis*, comma 1, come introdotto dall'articolo 15 dello schema di decreto in esame, di integrare il comma 1 al

fine di prevedere e chiarire che le parole « prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi », non debbano in alcun modo comportare una deroga ai limiti alle emissioni previsti;

e) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 237-*quater*, come introdotto dall'articolo 15 dello schema di decreto in esame, di sopprimere il punto 4) della lettera b).

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 57).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

preso atto del parere formulato dalla VIII Commissione Ambiente sullo Schema di decreto in oggetto, approvato nella seduta del 19 febbraio 2014;

sottolineata la necessità di un recepimento puntuale della direttiva 2011/65/UE, al fine di garantire una sempre maggiore coerenza ed armonizzazione delle norme a livello europeo e, nel contempo, di non determinare effetti discriminatori per le imprese nazionali rispetto alle imprese europee;

rilevato al riguardo che all'articolo 2, comma 2, lettera e) dello schema di decreto fa riferimento, tra le strutture escluse dall'ambito di applicazione della norma, agli « impianti industriali fissi di grande dimensioni » anziché alle « installazioni fisse di grandi dimensioni », come indicato dalla direttiva 2011/65/UE con la dizione « *large scale fixed installation* » e prevista nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/19/UE (atto n. 69);

il riferimento alle « installazioni fisse di grandi dimensioni » in luogo di quello agli « impianti industriali fissi di grande

dimensioni » consentirebbe di escludere anche per le installazioni diverse dagli impianti industriali una serie di adempimenti amministrativi e di costi che – qualora continuassero a sussistere – comporterebbero una penalizzazione rispetto a imprese di altri Paesi;

visto l'articolo 6 dello Schema di decreto in materia di riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni, che stabilisce, al comma 1, che il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propongono alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II;

ritenuto opportuno in proposito una modifica del comma 1, al fine di renderlo maggiormente aderente al dettato dell'articolo 6 della Direttiva 2011/65/CE, stabilendo la possibilità e non l'obbligo per il Ministero dell'Ambiente di proporre alla Commissione europea di modificare l'elenco delle sostanze; ciò al fine di chiarire che la richiesta di modifica può scaturire da una valutazione preventiva basata su evidenze scientifiche;

rilevato inoltre che all'articolo 9, comma 6, l'espressione « non sia conforme all'articolo 4 » non risulta conforme al dettato della direttiva 2011/65/UE che fa riferimento alla conformità alle disposizioni in generale della direttiva, rischiando quindi di introdurre una limitazione della responsabilità dell'importatore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera e), valuti il Governo l'opportunità di prevedere nell'ambito delle esclusioni dall'ambito di applicazione il riferimento alle « installazioni fisse di grandi dimensioni » in luogo degli « impianti industriali fissi di grandi dimensioni »;

b) valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo 6,

stabilendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, « possano proporre » alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 2011/65/CE;

c) all'articolo 9, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione « non sia conforme all'articolo 4 » con l'espressione « non sia conforme alle presenti disposizioni ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze (Atto n. 68).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze;

rilevata l'urgenza di dare completa attuazione alla citata direttiva 2012/18/UE, il cui termine di recepimento è scaduto il 14 febbraio 2014, anche al fine di evitare l'apertura di una nuova procedura di infrazione da parte della Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

**Sulla riunione dei Presidenti e della Troika COSAC, svolta ad Atene
il 26 e 27 gennaio 2014.**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE
ONOREVOLE MICHELE BORDO**

Il 26 e 27 gennaio scorso si sono svolte ad Atene, presso il Parlamento greco, le riunioni della Troika Presidenziale e dei Presidenti delle Conferenze delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo (COSAC); per la Camera ha partecipato il Presidente della Commissione politiche UE Michele BORDO. Per il Senato era presente la senatrice Nadia GINETTI, componente della 14^o Commissione.

La riunione della Troika Presidenziale – in cui il Parlamento italiano è entrato in qualità di prossima Presidenza della COSAC il 1^o gennaio scorso – ha avuto ad oggetto, in conformità con il mandato ad essa attribuito dal Regolamento COSAC tre punti principali:

l'adozione del progetto di programma della riunione plenaria della LI COSAC che è stato sottoposto alla approvazione della successiva riunione dei Presidenti;

la definizione dello schema del rapporto semestrale sulle procedure e prassi di intervento parlamentare in materia europea, che il Segretariato COSAC predisporrà in vista della plenaria di giugno. Anche tale schema è stato sottoposto alla approvazione della riunione dei Presidenti di lunedì 27;

alcune questioni procedurali relative alla organizzazione delle riunioni dei Presidenti e della plenaria.

La riunione dei Presidenti è stata introdotta da un indirizzo di saluto del Presidente del Parlamento greco Meima-

rakis, che ha sottolineato l'effetto della crisi sulle istituzioni democratiche, denunciando la riduzione dei parlamenti nazionali a meri ratificatori delle decisioni degli esecutivi soprattutto in ambito economico e finanziario. A questo scopo, ha posto in evidenza la complementarità del ruolo del Parlamento europeo e di quello dei Parlamenti nazionali con riferimento alla formazione delle decisioni delle Istituzioni dell'Unione. Meimarakis si è quindi soffermato sulla situazione attuale della Grecia, rilevando anzitutto che essa, pur non avendo risolto debolezze strutturali della propria economia prima della crisi, non è la fonte delle difficoltà dell'area euro ma la vittima. Ha concluso osservando che l'insegnamento principale della crisi è la necessità di una maggiore unione e solidarietà tra gli Stati membri dell'UE.

La riunione si è quindi articolata in quattro sessioni.

La prima è stata dedicata alla adozione del programma della LI COSAC e alle questioni procedurali, secondo le proposte formulate dalle Troika.

L'odg della riunione plenaria della COSAC contempla cinque temi:

a) le questioni procedurali (inclusa la presentazione del rapporto semestrale);

b) lo stato della Presidenza greca del Consiglio UE, che dovrebbe essere introdotto dal Primo Ministro SAMARAS;

c) una visione condivisa per l'Europa 2025, tema che potrebbe essere introdotta dal Presidente della Commissione BARROSO;

d) la legittimità democratica dell'UE e la *leadership* europea: il giorno dopo le prossime elezioni europee (non sono stati ancora proposti i relatori);

e) una macrosessione su come affrontare il deficit sociale nell'UE, articolata in due sottosessioni, relative, rispettivamente, al ripensamento della strategia UE per l'occupazione (non sono stati ancora proposti i relatori) e alle migliori pratiche per la garanzia per i giovani e all'incoraggiamento della creatività e dell'imprenditoria giovanile.

Il progetto di odg appare complessivamente condivisibile in quanto, rispetto alle riunioni precedenti, presenta due innovazioni positive; anzitutto, riconduce i (pur numerosi) temi di discussione a grandi questioni (cfr. la macrosessione sul deficit sociale, riducendo la dispersione tra punti specifici e disomogenei; in secondo luogo, attribuisce grande rilievo al ripensamento della strategia dell'Ue per l'occupazione, in linea con la posizione italiana.

Il Presidente BORDO è intervenuto nel corso della Troika raccomandando, alla luce dell'esperienza delle precedenti conferenze, di assicurare un equilibrio geografico tra Paesi (e Parlamenti) nella scelta dei relatori non ancora indicati. Alla COSAC di Vilnius, nello scorso ottobre, erano previsti tra relatori quasi esclusivamente parlamentari europei e nazionali dei Paesi del Nord Europa (Irlanda, Germania, Regno Unito e Danimarca).

La Camera polacca e il Parlamento lituano hanno chiesto di inserire nell'odg della COSAC anche un punto relativo alla situazione dell'Ucraina; la Presidenza greca e la Troika si sono riservate di valutare la questione alla luce dell'evoluzione della situazione nel Paese nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda lo schema del rapporto semestrale, che il Segretariato COSAC predisporrà in vista della plenaria di ottobre (cfr. allegato), esso concerne quattro temi:

il futuro della COSAC, con riferimento sia all'effettività del suo ruolo at-

tuale sia alla possibilità di utilizzarne maggiormente il potenziale per rafforzare il ruolo dei parlamenti a livello europeo;

i rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, con l'obiettivo di valutare sia le relazioni di natura multilaterale (nell'ambito delle attività di cooperazione interparlamentare), sia di natura bilaterale, con riferimento al « dialogo politico » tra il Parlamento europeo e ciascun Parlamento nazionale su specifici provvedimenti;

il ruolo dei Parlamenti nello sviluppo della dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria. Si intende, in particolare, valutare come i Parlamenti nazionali sono intervenuti sinora nella predisposizione e nell'attuazione delle iniziative europee in materia di occupazione (quali la garanzia per i giovani), sia individuare le modalità per un più ampio coordinamento delle politiche in materia;

la legittimazione democratica e responsabilità, con particolare riferimento al ruolo dei Parlamenti nella formazione delle decisioni di finanza pubblica e di politica economica e finanziaria. Per un verso, si intende verificare il ruolo svolto da ciascuna assemblea nell'ambito della procedura del semestre europeo e con riferimento alla Troika (Commissione, FMI, BCE) per i Paesi sottoposti a programmi di riforma economica; per altro verso, sarà valutata la trasparenza e la responsabilità delle Istituzioni dell'UE competenti al riguardo.

La seconda sessione riguardava il tema del riavvicinamento dell'Europa ai cittadini, con particolare riguardo al ruolo delle Istituzioni (Sessione 2).

Il tema è stato introdotto dal Vicepresidente della Commissione europea responsabile per i rapporti con i Parlamenti nazionali, ŠEFČOVIČ, che ha stigmatizzato la tendenza ad « europeizzare » i fallimenti e i ritardi delle politiche pubbliche, attribuendone la colpa alle Istituzioni dell'UE — e a nazionalizzare invece i successi, riferendoli alle misure nazionali. I Parla-

menti nazionali hanno la responsabilità di spiegare ai cittadini i benefici dell'integrazione europea, soprattutto alle giovani generazioni. ŠEFČOVIC ha al riguardo menzionato alcuni dati, relativi in particolare ai benefici dell'appartenenza all'UE per le imprese e il settore finanziario del Regno Unito, ove si è sviluppato un dibattito sui costi di un'eventuale uscita dall'Unione.

Nel corso del dibattito hanno preso la parola 26 oratori. Alcuni si sono concentrati sulla necessità di accrescere la trasparenza dei lavori delle Istituzioni e la consultazione e di promuovere gli altri istituti di democrazia partecipativa, quale l'iniziativa dei cittadini. Altri hanno insistito sulla necessità di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali, sia con riferimento alla procedura del cartellino giallo sia alla eventuale introduzione del diritto dei Parlamenti nazionali di promuovere una iniziativa legislativa europea (c.d. cartellino verde). Altri ancora hanno formulato osservazioni e proposte sulle modalità di informare meglio i cittadini sulle attività dell'UE e sui benefici e le opportunità del processo di integrazione europea.

Il Presidente BORDO, intervenendo nel dibattito, ha anzitutto espresso forti preoccupazioni per l'esito delle prossime elezioni europee da cui rischia di uscire il Parlamento europeo più anti-europeo della storia. Il diffuso sentimento antieuropeo rischia di indebolire quanto è stato fatto fino ad oggi per costruire l'Unione europea.

BORDO ha sottolineato come le principali responsabilità di questa situazione ricadano sull'Unione che è parsa espressione più delle *élite* che del popolo europeo: le decisioni europee, soprattutto in materia economia e finanziaria, sono state imposte ai popoli, non costruite attraverso la partecipazione.

L'austerità contabile si è trasformata in un'ideologia che rischia di demolire l'Unione europea. In alcuni Paesi del Sud Europa i problemi sociali stanno diventando gravi, i tassi di disoccupazione insostenibili. Il rispetto del Patto di stabilità e crescita sta producendo, nel caso italiano, il risultato paradossale di non con-

sentire di spendere adeguatamente gli stanziamenti dei fondi strutturali, essendo la quota di cofinanziamento nazionale computata ai fini del calcolo del deficit e del debito pubblico.

Occorre pertanto concedere ai Paesi il tempo per fare le riforme concordate a livello europeo e rispettare i vincoli di finanza pubblica del Patto di stabilità.

Il Presidente BORDO ha concluso osservando quindi che la «parlamentarizzazione» dell'UE, mediante il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti è importante ma non è in sé sufficiente a risolvere la sfiducia dei cittadini verso la costruzione europea: è necessario prioritariamente cambiare la sostanza delle scelte politiche europee in senso più favorevole alla crescita, all'occupazione e alle attese dei cittadini.

La posizione del Presidente BORDO è stata condivisa dai rappresentanti di diversi altri Parlamenti, in particolare di quello portoghese e dell'Assemblea nazionale francese.

Nella sua replica il Vicepresidente della Commissione europea ŠEFČOVIC, pur riconoscendo la gravità della situazione sociale dell'Unione, ha osservato che tutte le decisioni dell'Unione in materia economica sono state adottate con l'accordo unanime degli Stati membri e che è stato sottovalutato, a livello mediatico e dagli stessi Parlamenti, il contributo che l'Unione ha offerto al rilancio della crescita, in particolare attraverso l'aumento dei prestiti della BEI alle imprese.

La terza sessione, relativa ai rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali è stata introdotta dal Presidente della Commissione affari costituzionali del PE, Carlo CASINI, in qualità di relatore sul tema presso la medesima Commissione (cfr. scheda allegata).

CASINI ha esordito sottolineando che i Parlamenti dei Paesi membri dell'UE, in quanto parte di un «sistema parlamentare europeo», potrebbero essere considerati non solo organi del loro Stato, ma anche dell'UE. CASINI ha al riguardo sottolineato come sia già presente nella UE una sorta di bicameralismo: al Parlamento

europeo quale rappresentante dei popoli si affianca il Consiglio quale rappresentante collegiale degli Stati; affinché gli Stati siano rappresentati nella loro dimensione unitaria e democratica, è necessario che la posizione dei Governi in seno al Consiglio rifletta l'orientamento dei Parlamenti. Questi dovrebbero, quindi, interloquire con i rispettivi ministri prima e dopo la riunione di ogni Consiglio. Una tale attività non è soltanto una esigenza interna a singoli Stati, ma è una dimensione autenticamente europea. Va dunque ribadito con forza che i Parlamenti nazionali non costituiscono una terza camera nella struttura costituzionale europea, ma sono gli organismi che rendono democratica la seconda Camera, cioè il Consiglio.

CASINI ha quindi ribadito che, in questa logica, il controllo di sussidiarietà non può costituire uno strumento di freno e di blocco dell'azione europea ma piuttosto una occasione di collaborazione promozionale e attiva, sia pure sul piano della consulenza e non della deliberazione. A suo avviso la sussidiarietà è la ragione della UE, non un limite. L'UE esiste perché gli Stati da soli non possono realizzare gli obiettivi di pace e di prosperità indicati dall'articolo 2 TUE. Perciò i « pareri motivati » dei Parlamenti nazionali dovrebbero essere forse intesi, non come indicazione negativa di ciò che l'UE non deve fare, ma piuttosto come il suggerimento positivo di ciò che essa deve fare.

CASINI si è quindi soffermato sull'intensificazione della cooperazione interparlamentare, rilevando l'opportunità di adottare un accordo interistituzionale al riguardo tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, nonché degli scambi di informazioni e valutazioni tra assemblee. Ha sottolineato come tali raccordi consentano di rendere permanente « il pensare europeo » in qualsiasi attività dei Parlamenti nazionali; questi ultimi possono contribuire alla formazione di una coscienza europea meglio del Parlamento europeo. Ha quindi concluso ricordando che, all'avvicinarsi delle prossime elezioni europee, che potrebbero essere decisive

per il futuro dell'Unione, ciò che diranno i politici nazionali gioca un ruolo di primo piano.

Sul tema hanno preso la parola 5 oratori tra cui la senatrice GINETTI che ha manifestato il proprio favore per il metodo delle Conferenze interparlamentari tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali ed ha espresso il suo sostegno alla proposta di accordo interistituzionale formulata dal presidente CASINI, che si può inquadrare in un più generale processo di rilancio dell'Unione politica dell'Europa.

La quarta sessione, dedicata dalle priorità della Presidenza greca, è stata introdotta dal Ministro degli esteri e Vice Primo Ministro greco, VENIZELOS.

VENIZELOS ha sottolineato come la Presidenza considera prioritari la definizione di un equilibrio tra il consolidamento fiscale e il rilancio della crescita e l'occupazione nonché i temi relativi alla immigrazione e al Mediterraneo.

Nel dibattito successivo hanno preso la parola 16 oratori, tra i quali il Presidente BORDO che ha espresso apprezzamento per la linea della Grecia, in quanto non limitata alla mera gestione dei dossier aperti ma intesa ad un radicale e necessario ripensamento di alcune scelte politiche dell'Unione rivelatesi inadeguate a superare la crisi.

Condivisibile è soprattutto l'accento posto sulla necessità di trovare un equilibrio tra il consolidamento fiscale e il rilancio di crescita e occupazione nonché l'attenzione riservata all'immigrazione e al Mediterraneo.

Alla luce di questo approccio, BORDO ha chiesto al Ministro VENIZELOS se la Presidenza greca intenda assumere iniziative anche su alcune altre questioni, che il Parlamento e il Governo italiano intendono in ogni caso porre al centro dell'agenda politica europea nel secondo semestre del 2014.

La prima concerne il rilancio del processo di integrazione politica, che è il presupposto necessario per dotare l'Unione della capacità di rispondere ade-

guatamente alle dinamiche globali e impedire che le logiche nazionali prevalgano sull'interesse comune.

La seconda attiene al completamento di alcuni aspetti dell'Unione economica rimasti sinora singolarmente ai margini del dibattito europeo: in particolare, la mutualizzazione del debito sovrano e la emissione di titoli europei per finanziare grandi progetti in grado di rilanciare stabilmente la nostra economia.

La terza attiene allo sviluppo di una reale politica estera europea che consenta all'UE di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale. L'Unione rischia altrimenti di essere relegata ad un ruolo marginale nelle vicende internazionali, persino nelle zone di vitale interesse come il Mediterraneo.

Nella sua replica il Ministro VENIZOS ha sottolineato anzitutto come le priorità della Presidenza greca siano state concordate con l'Italia che si porrà su molte questioni in linea di continuità con gli interventi avviati nel primo semestre 2014. Ha concordato con il Pres. BORDO sulla necessità di un'integrazione politica e sulla debolezza della politica estera e di sicurezza, sottolineando come ciò determini la marginalizzazione dell'Ue nelle questioni globali.

Nel corso della riunione ha preso la parola il Presidente della Commissione per gli affari europei del Parlamento cipriota, NEOFYTOU che ha riferito in merito alla riunione dei Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dei Paesi del Sud

Europa che si è svolta a Nicosia il 24-25 gennaio 2014. Alla riunione hanno partecipato i Parlamenti di Croazia, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo e Slovenia nonché il Senato italiano e quello francese. In esito alla riunione è stata approvata una dichiarazione finale, e analoghe riunioni informali si svolgeranno regolarmente, al fine di assicurare una sede per discutere e scambiare opinioni su argomenti di comune interesse all'interno del quadro giuridico dell'Unione europea. Un'attenzione particolare sarà dedicata ai temi propri dell'area mediterranea e alla necessità di promuovere la coesione sociale. La riunione si terrà due volte all'anno, prima di ogni riunione dei Presidenti COSAC, e la presidenza sarà affidata al Parlamento del Paese che detiene la Presidenza del Consiglio dell'Unione. Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dell'Unione sia tenuta da un Parlamento che non partecipa alle riunioni dei Paesi del Sud, l'incontro sarà organizzato e presieduto a rotazione. Le conclusioni delle riunioni saranno adottate per consenso. Si è anche convenuto che il Parlamento organizzatore inviterà, in qualità di osservatori, i Paesi candidati del Sud e cioè l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia.

In conclusione della Conferenza è stata infine adottata dai Presidenti una dichiarazione di sostegno all'Ucraina e alla sua popolazione in riferimento agli eventi dei giorni precedenti.

ALLEGATO 7

Sulla XLIX riunione della COSAC, svolta a Dublino dal 23 al 25 giugno 2013 e sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Vilnius il 7 luglio 2013.

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE
ONOREVOLE MICHELE BORDO**

Alla COSAC di Dublino, svoltasi dal 23 al 25 giugno 2013, hanno preso parte il Presidente BORDO e i Vicepresidenti TANCREDI e CARINELLI; per il Senato erano presenti i Vicepresidenti della Commissione politiche dell'UE, senatori FATTORI e D'ANNA.

L'aspetto più significativo della Conferenza è stato costituito dalla introduzione nel contributo finale, in seguito all'approvazione all'unanimità di emendamenti presentati dalle delegazioni di Camera e Senato, di due passaggi di particolare rilevanza.

Il primo concerneva la disoccupazione giovanile ed invitata il Consiglio europeo poi svoltosi il 26-27 giugno ad adottare decisioni effettive ed urgenti per combattere la disoccupazione giovanile, sottolineando l'esigenza di promuovere la mobilità dei giovani, lavoratori o in cerca di occupazione, in particolare mediante il rafforzamento del programma « Your First EURES Job » al fine di rafforzare le assunzioni transfrontaliere e mediante la creazione di un programma « Erasmus » per i tirocini professionali.

Il contributo ha sottolineato inoltre l'importanza di incoraggiare l'imprenditoria giovanile e femminile mediante il rafforzamento del credito alle piccole e medie imprese, in particolare attraverso lo sviluppo del microcredito

Questi passaggi del contributo hanno assunto un significativo rilievo, alla vigilia del Consiglio europeo, in quanto ha dimostrato il pieno sostegno di tutti i parla-

menti nazionali e del Parlamento europeo alle iniziative, promosse anzitutto dal Governo italiano, volte a definire strumenti « urgenti ed effettivi » per combattere la disoccupazione giovanile. In altri termini i Parlamenti hanno chiesto al Consiglio europeo di non limitarsi a dichiarazioni di principio ma ad adottare misure concrete e ad impatto immediato.

Un secondo punto significativo del contributo finale concerneva la situazione in Turchia dopo le proteste legate alla questione del parco Gezi ed è stato anch'esso inserito per effetto dell'approvazione, quasi all'unanimità, di un emendamento italiano dopo una discussione articolata e a tratti aspra su due emendamenti presentati sullo stesso tema dalla Germania e dalla Grecia che avevano riscosso un sostegno minoritario.

Il contributo, pur esprimendo preoccupazione per la situazione in Turchia, ribadiva il sostegno alla prospettiva europea del Paese.

L'approvazione di due emendamenti italiani su temi di particolare delicatezza e conflittualità tra i vari stati membri ha confermato l'autorevolezza e la ragionevolezza delle posizioni assunte dal Parlamento e dal Governo italiano in questa legislatura.

Alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi a Vilnius il 7 luglio 2013, ha partecipato per la Camera il Vicepresidente della Commissione politiche dell'UE, Paolo TANCREDI; per il Senato ha partecipato la senatrice GINETTI.

La riunione aveva all'ordine del giorno le priorità della Presidenza lituana del Consiglio UE, la creazione di unione politica ed economica nonché l'organizzazione della prossima plenaria della COSAC che ha poi avuto luogo ad ottobre.

Il Vicepresidente TANCREDI, intervenendo nel dibattito sul primo tema, ha richiamato tre aspetti. Anzitutto, ha denunciato la scarsa attenzione riservata dalla Presidenza lituana e dagli Stati del nord Europa ai rapporti con i Paesi della sponda sud del mediterraneo, paradossale

in una fase critica nella quale l'azione europea sarebbe essenziale per assicurare la stabilità e la transizione democratica.

Infine, ha posto in evidenza i ritardi e le carenze nella realizzazione di un'autentica unione economica, ribadendo che la prospettiva ultima del processo di integrazione è quella politica e federale.

Le posizioni della delegazione della Camera sono state sostenute dai rappresentanti di altri parlamenti nazionali, tra cui Spagna, Francia e Malta, e dal Parlamento europeo.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole (<i>Deliberazione</i>)	107
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	108

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 febbraio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 febbraio 2014. – Presidenza del presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 9.25.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

(Deliberazione).

Laura RAVETTO, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 10 dicembre 2013,

l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del Comitato, ha concordato di avviare le procedure necessarie all'avvio di una indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Avverte che, ai fini della deliberazione dell'indagine, ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato il programma, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera (*vedi allegato*).

L'indagine avrà termine entro il 31 dicembre 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato delibera di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del programma allegato.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

Impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere, intende svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le più recenti problematiche connesse all'impiego di manodopera formata da lavoratori immigrati, spesso clandestini, nelle attività industriali, produttive e agricole.

L'indagine viene intrapresa a seguito del tragico incendio verificatosi il 1° dicembre 2013 in una fabbrica di Prato, con l'obiettivo di riprendere ed implementare la breve attività conoscitiva che il Comitato avviò nella precedente legislatura circa le implicazioni del frequente ricorso ad irregolari procedure di reclutamento di personale extracomunitario stagionale nelle attività agricole, all'indomani dei disordini avvenuti a Rosarno nel gennaio 2010.

Il Comitato è consapevole che il diffuso impiego di manodopera straniera, spesso clandestina, unitamente alle modalità di conduzione delle aziende e di insediamento delle comunità sul territorio pongono, in primo luogo, seri problemi di ordine e sicurezza (pubblica e sui luoghi di lavoro), con implicazioni inerenti la filiera produttiva, i fenomeni della contraffazione delle merci, nonché dell'inquinamento della concorrenza imprenditoriale e dei flussi finanziari.

Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Comitato intende pertanto approfondire il fenomeno dei flussi migratori in ingresso in Italia, attratti da poli produttivi con elevata disponibilità di manodopera straniera, spesso clandestina o irregolare, con particolare riferimento agli accordi bilate-

rali con i Paesi di origine a fini di riammissione e in materia di lavoro, nonché alla complessiva osservanza del Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero.

L'indagine si propone in primo luogo di verificare le modalità di applicazione del principio della programmazione dei flussi, che calibra, sulla base delle esigenze di manodopera interna, il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.

In secondo luogo, si pone l'obiettivo di analizzare la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio, con riguardo all'osservanza delle regole di ingresso, soggiorno, controllo, stabilizzazione dei migranti e repressione delle relative violazioni, nonché lo stato di attuazione dei processi di integrazione, onde valutare la congruità delle attuali politiche pubbliche di accoglienza e contrasto, ma anche dei modelli di incontro tra domanda e offerta di lavoro finora seguiti.

Infine, all'indomani dei tragici fatti accaduti a Prato, occorre verificare il livello di tutela dei diritti sociali riconosciuti agli stranieri da specifiche disposizioni del citato testo unico (artt. 28-41), ma anche lo stato di attuazione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo nel 1992 tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con legge n. 203 del 1994, che garantisce agli stranieri residenti nei Paesi aderenti ampi diritti di espressione, riunione e associazione, e prevede, soprattutto nelle collettività locali con significative presenze di

residenti stranieri, il diritto di costituire organi consultivi rappresentativi a livello locale.

Nell'ambito dell'indagine il Comitato intende pertanto procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

Ministri competenti (dell'Interno, degli Affari esteri, per gli affari europei, dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle politiche sociali, e per l'Integrazione);

altri rappresentanti del Governo competenti in materia;

rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;

rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi in qualità di esperti;

esponenti di organismi internazionali ed europei (Commissione europea, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Consiglio di amministrazione di Europol, Agenzia europea per i diritti fondamentali, ecc.);

Prefetti di province dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;

rappresentanti di enti locali dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;

rappresentanti delle forze di polizia;

rappresentanti di enti preposti a controllo e prevenzione in materia di lavoro (INPS, INAIL, polizia locale, vigili del fuoco, direzioni provinciali del lavoro, ASL, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, uffici provinciali del lavoro);

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e rappresentanti di Unioncamere;

associazioni sindacali di categoria del comparto agricolo e industriale;

confederazioni rappresentative delle imprese operanti nei settori dell'industria e dell'agricoltura;

associazioni di immigrati;

rappresentanti di organizzazioni non governative;

rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell'immigrazione.

Il Comitato con proprie delegazioni si riserva di partecipare a convegni e seminari su tematiche oggetto dell'indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. C. 2121 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	22

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente</i>)	23
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	36

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	74
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	76
Sui lavori della Commissione	76
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli articoli aggiuntivi 7.06 e 7.07 del relatore</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI. Atto n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	78
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Atto n. 53 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	79
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 57 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	80
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Atto n. 69 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta ad Atene il 26 e 27 gennaio 2014	84
ALLEGATO 6 (<i>Relazione del Presidente della XIV Commissione onorevole Michele Bordo</i>) ..	100
Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Vilnius il 7 e 8 luglio 2013 e sulla XLIX riunione della COSAC svolta a Dublino dal 23 al 25 giugno 2013	84
ALLEGATO 7 (<i>Relazione del Presidente della XIV Commissione onorevole Michele Bordo</i>) ..	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
ERRATA CORRIGE	85

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole (<i>Deliberazione</i>)	107
<i>ALLEGATO</i> (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	108

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 6,40



17SMC0001870